

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 31 AGOSTO 2005

N. 109

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
luglio 2005, n. 1082

**Putignano (Ba) – Variante al P.R.G. vigente per
modifiche alle N.T.E. – Delibere di C.C. n. 59/2002
e n. 22/2003.**

Pag. 11313

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
luglio 2005, n. 1083

**San Giovanni Rotondo (Fg) – Variante al P.R.G.
per modifiche al tit. 1, cap. 3 del R.E. (attribuz.
Commissione edilizia). Delibere C.C. 42 e 88 del
2000.**

Pag. 11319

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26
luglio 2005, n. 1084

**San Giovanni Rotondo (Fg) – Variante al P.R.G.
per modifiche all'art. 29 del R.E. – Delibere di C.C.
n. 109/2000 e n. 24/2001.**

Pag. 11322

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
agosto 2005, n. 1116

**Guagnano (Le) – Piano Regolatore Generale –
Approvazione definitiva.**

Pag. 11326

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
agosto 2005, n. 1117

**Martano (Le) – Piano Regolatore Generale. Appro-
vazione definitiva.**

Pag. 11329

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1118

Locorotondo (Ba) – Variante al P.R.G. per l'area "S2B" di Via Alberobello – Via De Nicola. Approvazione con prescrizioni.

Pag. 11336

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1119

Ostuni (Br) – Variante al P.R.G. per le zone B di completamento "Sopraelevazioni" (rielaborazione). Approvazione con prescrizioni.

Pag. 11346

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1120

Faggiano (Ta) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

Pag. 11351

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1121

S. Giorgio Jonico – Piano Regolatore Generale – Richiesta al comune adempimenti ex art. 16, L.R. 56/80.

Pag. 11358

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1164

Comune di Polignano a Mare (Ba) – Piano di lottizzazione maglia n. 12 del 1° P.P.A. Ditta: MA.BAR. s.r.l. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pag. 11359

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1165

Isole Tremiti (Fg) LL.RR. n. 56/80 e n. 20/01. Nomina Commissario ad acta per Adozione Variante Generale al PRG di adeguamento al PUTT/P. Delib. G.R. n. 686 del 10/05/04 e n. 1590 del 28/10/04 – Proroga termini.

Pag. 11365

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1166

Sanarica (Le) – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Controllo di compatibilità – art. 11 commi 7 e 8 L.R. 20/07/2001, n. 20.

Pag. 11368

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1082

Putignano (Ba) – Variante al P.R.G. vigente per modifiche alle N.T.E. – Delibere di C.C. n. 59/2002 e n. 22/2003.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Il Comune di PUTIGNANO, dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, con delibera di C.C. n. 59 del 23/12/2002 ha adottato la variante normativa al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 della richiamata L.R.n.56/80, per adeguare l'impianto normativo delle zone omogenee A1, A2, D, ed E1 alle nuove dinamiche economico-sociali e sopperire ad un quadro normativo, in taluni casi, non sufficientemente chiaro.

Le modifiche proposte riguardano i seguenti articoli:

-) Zone A1 e A2 - artt. 40, 41, 42, 43, 44 e 46;
-) Zone D - artt. 68 - 70 (ex 73) - 74 (ex 78);
-) Zona E1 - artt.75 (ex 79) - 77 (ex 70)

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati come da certificazioni in atti e durante il periodo di pubblicazione sono pervenute n. 7 osservazioni e/o opposizioni a nome di:

- DALENA DOMENICO SANTE
- PAX CRISTI, LEGAMBIENTE, L'ISOLA CHE NON C'E', CITTADINAZATTIVA
- DEVILLANOVA RAFFAELE
- DALENA VITA MARIA
- DETOMASO GIUSEPPE (Confcommercio)
- LATTARULO ANNA
- PAPANICE VITO

Il Comune di Putignano con delibera di C.C. n. 22 del 04/06/2003 ha controdedotto alle succitate osservazioni ed opposizioni, accogliendole in parte nei termini di cui alla proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale parte integrante della stessa delibera di C.C. 22/2003.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale che ha ritenuto ammissibile la proposta di variante in questione nei limiti e nei termini riportati nella relazione n. 02 del 10/03/2005 concordando con quanto determinato dal C.C. con delibera di C.C. n. 22 del 04/06/2003 in merito alle osservazioni presentate.

Successivamente la variante è stata sottoposta, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 13 del 24/03/2005 si è espresso favorevolmente con prescrizioni e modifiche (integrative e sostitutive di quelle proposte nella relazione del S.U.R. n. 02/2005).

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'approvazione delle modifiche alle N.T.E. del Comune di Putignano, nei limiti e nei termini prospettati nella relazione del S.U.R. e nel parere del C.U.R. (parti integranti del presente provvedimento) e valido anche per le osservazioni prodotte, con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento al Comune di Putignano ai sensi dell'art. 16 della L.R. n 56/80.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore;
- Di APPROVARE, per i motivi esposti in relazione, la Variante al P.R.G. vigente per modifiche

alle N.T.E. del Comune di Putignano adottata con delibera di C.C. n. 59 del 23/12/2002 nei limiti e nei termini di cui alla relazione del S.U.R. n. 02 del 10/03/2005 e al parere del C.U.R. n. 13 del 24/03/2005, parti integranti del presente provvedimento; il tutto con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento al Comune di Putignano ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80;

- Di DECIDERE, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con quanto determinato dal Comune di Putignano con la delibera di C.C. n. 22 del 04/06/2003;
- Di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Putignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 24/03/2005

COMPONENTI N.20

PRESENTI N. 11

PARERE N.13/2005

Oggetto: PUTIGNANO (BA) - Variante al P.R.G. per le N.T.E. Delibere C.C. n. 59/2002 e n. 22/2003.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 02 del 10/03/2005;

UDITO il relatore, Arch. Cosimo RUBINO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/08/80 n. 56, con le seguenti prescrizioni e puntualizzazioni (integrative e sostitutive di quelle proposte nella relazione del S.U.R. n. 02/2005):

a) Zone A - artt. 40-41-42-43-44-46

1. All'art.42 riformulato, in prosecuzione all'ultimo comma (pag. 15 del testo delle N.T.E. allegato alla delibera di C.C. n. 59/2002), si inserisce:
"e comunque da individuarsi con il Piano Particolareggiato di inquadramento"
2. All'art. 44 riformulato, nell'ultimo comma (pag. 20), si depenna:
"anche in assenza del Piano Particolareggiato di inquadramento"
e si sostituisce con:
"subordinatamente al Piano Particolareggiato di inquadramento"

b) Zone D - artt. 68-70 (ex 73)-74 (ex 78)

1. All'art. 68 riformulato, in prosecuzione alla prescrizione relativa al D.M. 1444/68 (pag. 23), si inserisce:
"in rapporto alla tipologia dell'attività produttiva da insediare"
2. Allo stesso art.68 riformulato, nella prescrizione relativa ai parcheggi (pag. 26), si depenna la seguente modifica proposta:
"Per i parcheggi (...) normativa regionale vigente (L.R. n. 24/99)"

in quanto l'argomento è stato già normato alla pag.23, e si sostituisce con:

“e comunque in misura non inferiore alle quantità di cui all'art. 11 delle N.T.E.”

3. All'art. 68 riformulato/penultimo comma (pag. 29), all'art. 70 riformulato/ultimo comma (pag. 30) ed all'art. 74 riformulato/ultimo comma (pag. 31), si confermano i dispositivi normativi di variante (non si condivide la soppressione proposta dal S.U.R. nella relazione istruttoria).

c) Zone E - art.75 (ex 79)-77 (ex 70)

1. All'art. 75 riformulato, in ordine al dispositivo normativo di variante afferente alle destinazioni ammesse (pag. 36), si depennano, in quanto destinazioni non compatibili con la zona agricola:
*“ - attività di supporto al turismo
- residenziale turistica”*
2. All'art. 77 riformulato, si sostituisce il dispositivo normativo di variante per le tettoie (pag. 42) nei termini seguenti:
“Per le aziende zootecniche è consentito realizzare tettoie provvisorie, aperte sui quattro lati, adibite a riparo animali e/o foraggi”
3. Allo stesso art. 77 riformulato, il dispositivo normativo di variante per il rilascio di concessione onerosa con destinazione d'uso residenziale (pagg.43-44), stante l'estensione generalizzata all'intera zona omogenea di tipo E1 ed in mancanza di uno studio più approfondito del territorio agricolo, si sopprime lo stesso dispositivo, in quanto in contrasto con l'art.51/punto “g” della L.r. n. 56/1980.

Il Comitato per il resto fa propria la relazione istruttoria del S.U.R. n.02/2005, ivi comprese le determinazioni in ordine alle osservazioni dei cittadini, nei limiti di compatibilità con le medesime prescrizioni innanzi precisate.

Il Relatore
Arch. Cosimo Rubino

Il Presidente della Seduta
Arch. Gianfranco Piemontese

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA
SETTORE URBANISTICO REGIONALE

Prot. 00002

10 marzo 2005

Oggetto: PUTIGNANO – “VARIANTE AL P.R.G. per MODIFICHE alle N.T.E [artt. nn. 40 - 41 - 42 - 43- 44 - 46 - 68 - 70 (ex 73) - 74 (ex78) - 75 (ex79) - 77 (ex70)]”

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Comune di Putignano, munito di PRG vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di CC n. n.59 del 23.12.2002 ha adottato la variante normativa, ai sensi dell'art. 16 della richiamata l.r. n. 56/80, per adeguare l'impianto normativo delle zone omogenee A1, A, 2, D ed E1 alle nuove dinamiche economico-sociali e sopperire ad un quadro normativo, in taluni casi, non sufficientemente chiaro.

La Variante in questione risulta regolarmente pubblicata ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/80 ed avverso la stessa sono state prodotte, nei termini, sette osservazioni, giusta attestazione del segretario generale in data 29.4.2003 citata nella delibera n. 22 del 04.06.2003.

Alle osservazioni presentate è stato controdedotto con deliberazione consiliare n. 22 del 04.06.2003.

La Variante proposta si sostanzia nella parziale riscrittura degli articoli delle N.T.E. che disciplinano gli interventi nell'ambito delle zone omogenee A1 e A2 della Zona Industriale D/a e D/b, delle aree produttiva D1/a, D1/ap-dm-pi e della Zona Agricola.

In particolare:

ZONE A1 e A2-artt. 40,41,42,43,44, e 46

Le modifiche introdotte sono finalizzate a stabilire inequivocabilmente i modi ed i tempi di attuazione della strumentazione attuativa di secondo e terzo livello definendo, altresì, i tipi di intervento ammessi e le prescrizioni cui uniformarsi in sede di progetto superando una carenza del P.R.G. vigente.

ZONE D - artt. 68 - 70 (ex73) - 74 (ex78)

Le modifiche introdotte mirano ad ampliare le attività da insediare nella zona D, allo stato solo di tipo “industriale”, consentendo in genere tutte le attività a carattere produttivo (commerciali, artigianali, ecc.), con un limite del 20% delle aree a destinazione commerciale.

Ciò è stato motivato in considerazione della scarsa utilizzazione che allo stato si registra per la per la zona D/a di primo insediamento, laddove l'edificazione non ha ancora raggiunto il 50% della capacità volumetrica prevista, mentre risulta completamente libera la zona “D/b di secondo insediamento.

Conseguentemente vengono adeguati gli standards urbanistici in relazione alle specifiche attività, secondo il D.M. 1444/68.

ZONA AGRICOLA E1 - artt. 75 (ex79) - 77 (ex70)

Le modifiche apportate sono dirette a consentire anche il rilascio del permesso di costruire a titolo oneroso ammettendo, in generale, per gli interventi edilizi, anche l'uso delle verande nella misura del 40% della superficie utile residenziale. Inoltre, fra le attività consentite in zona agricola, sono state introdotte quelle a supporto del turismo e della valorizzazione delle risorse del territorio, strettamente correlate agli immobili esistenti con vetustà superiore a 50 anni.

Le modifiche normative introdotte si ritengono nel complesso ammissibili in quanto tendono ad adeguare, nell'ambito delle singole zone omogenee A, D ed E, l'impianto normativo alle nuove esigenze degli operatori pubblici e privati e superare carenze di pianificazione d'impostazione del PRG vigente, senza incidere sui criteri informativi e sul dimensionamento di piano.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che la "VARIANTE ALLE N.T.E. DI P.R.G. -MODIFICHE agli ARTICOLI artt. nn. 40 - 41 - 42 - 43- 44 - 46 - 68 - 70 (ex73) - 74 (ex78)- 75 (ex79)- 77 (ex70)]", dal punto di vista tecnico-urbanistico, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate, alle seguenti prescrizioni:

- in calce all'ultimo comma dell'art. 42 riformulato si aggiungono le parole: "e comunque da individuarsi con il P.P. di inquadramento";
- all'art. 68 delle NTE riformulato, pag. 26, la modifica introdotta relativa ai parcheggi viene depennata in quanto l'argomento è stato già normato a pag. 23 e sostituita dalla seguente frase: "e comunque non inferiore alle quantità di cui all'art. 11 delle NTE";
- all'art. 68 si depenna il penultimo comma et agli artt. 70 (ex73) - 74 (ex78) si depenna ad entrambi l'ultimo comma, in quanto trattasi di un appesantimento di procedura ingiustificato;
- all'art. 75 (ex 79) si depenna, fra le attività consentite negli immobili già esistenti, con vetustà superiore a 50 anni, l'attività di supporto al turismo e la residenziale turistica in quanto non compatibili con la zona agricola.
- all'art. 77 (ex70) alla modifica introdotta a pag. 42 si aggiunge all'inizio del comma le seguenti parole: "Nel caso di aziende zootecniche"

Per quanto riguarda le osservazioni, si evidenzia che le stesse riflettono in generale aspetti privatistici e aspetti di carattere pubblico sui quali il Dirigente dell'UTC ha prodotto apposita relazione di controdeduzione, in toto condivisa dal Consiglio Comunale, proponendo per alcune l'accoglimento e per altre il rigetto.

Nel merito si concorda con le decisioni assunte dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 4.6.2003.

Il Funzionario
Dott. Giuseppe Ruggiero

Il Dirigente dell'Ufficio 2°
Geom. Antonio Ancona

Il Dirigente
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1083

San Giovanni Rotondo (Fg) – Variante al P.R.G. per modifiche al tit. 1, cap. 3 del R.E. (attribuz. Commissione edilizia). Delibere C.C. 42 e 88 del 2000.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Il Comune di San Giovanni Rotondo, dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, con delibera consiliare n.42 del 01/03/2000 ha adottato modifiche al tit. 1), capo 2 art.3 -Attribuzioni della Commissione Edilizia - del R.E. vigente.

In particolare le modifiche introdotte limitano l'obbligatorietà del ricorso al parere della Commissione Edilizia “alle opere ricadenti in zone gravate da vincolo idrogeologico, paesaggistico, boschivo, monumentale, ivi compreso quelle opere che per dimensione ed importanza, a tutela di un uso razionale ed equilibrato del territorio, richiedono, secondo la certificazione del responsabile del procedimento, un forte aiuto interpretativo da parte della locale C.E.C.”

La predetta deliberazione è stata regolarmente pubblicata ed avverso la stessa non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni, come asseverato nella deliberazione consiliare n. 88 del 28/07/2000.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale che ha ritenuto ammissibile la proposta di variante in questione con relazione n. 11 del 16/06/2005.

Successivamente la variante è stata sottoposta, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 21 del 23/06/2005 (parte integrante del presente provvedimento) si è espresso favorevolmente.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'approvazione della Variante al P.R.G del Comune di San Giovanni Rotondo concernente modifiche al tit. 1), capo 2 art.3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia - del R.E. vigente”.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R.7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore;
- Di APPROVARE, per i motivi esposti in relazione, la Variante al P.R.G. del Comune di San Giovanni Rotondo per modifiche al tit. 1), capo 2 art.3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia - del R.E. vigente, adottata con delibere di C.C. n.42 del 01/03/2000 e n.88 del 28/07/2000;
- Di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 23/06/2005

COMPONENTI N.19

PRESENTI N.12

PARERE N.21/2005

Oggetto: SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - Variante al P.R.G. per modifiche al Titolo 1 Capo 3, art.3 del Regolamento Edilizio (attribuzioni della commissione edilizia). Delibere di C.C. n.42 e n.88 del 2000.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56,

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n. 11 del 16/06/2005;

UDITO il relatore, Arch. Cosimo RUBINO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/08/80 n.56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 11 del 16/06/2005.

Il Relatore
Arch. Cosimo Rubino

il Presidente - Assessore
Prof. Angela Barbanente

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

Prot. n. 00011 del 16 giugno 2005

Oggetto: San Giovanni Rotondo (FG) – Modifiche al tit. 1), capo 2 art. 3 – Attribuzioni della Commissione Edilizia – del R.E. di PRG – Delibere di C.C. n. 42 del 01/03/2000 e n. 88 del 28/07/2000.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota 20741 del 04.08.2000 il Comune di San Giovanni Rotondo ha trasmesso, per i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, la deliberazione consiliare n.42 del 01.03.2000 di adozione di modifiche al tit. 1), capo 2 art.3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia - del R.E. di P.R.G. vigente.

La predetta deliberazione è stata regolarmente pubblicata ed avverso la stessa non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni come asseverato nella deliberazione consiliare n. 88 del 28.07.2000.

In particolare le modifiche al tit. 1), capo 2 art.3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia - del R.E. limitano l'obbligatorietà del ricorso al parere della Commissione Edilizia "alle opere ricadenti in zone gravate da vincolo idrogeologico, paesaggistico, boschivo, monumentale, ivi compreso quelle opere che per dimensione ed importanza, a tutela di un uso razionale ed equilibrato del territorio, richiedono, secondo la certificazione del responsabile del procedimento, un forte aiuto interpretativo da parte della locale C.E.C."

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter condividere le modifiche al tit. 1), capo 2 art.3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia - del R.E. di P.R.G. proposte.

Si rimettono gli atti al CUR, per il parere di competenza.

Il Funzionario Responsabile
Arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente di Settore
ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 1084

San Giovanni Rotondo (Fg) – Variante al P.R.G. per modifiche all'art. 29 del R.E. – Delibere di C.C. n. 109/2000 e n. 24/2001.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Il Comune di San Giovanni Rotondo, dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, con delibera consiliare n.109 del 20/10/2000 ha adottato modifiche ed integrazioni all'art. 29 del R.E. vigente.

In particolare le modifiche introdotte all'art. 29 del R.E. concernono norme di salvaguardia in ambiti territoriali di particolare pregio mirate a disciplinare la segnaletica stradale (dimensioni massime, posizionamento, modalità di illuminazione, etc.) e disposizioni per l'applicazione delle leggi sulla sicurezza dei cantieri.

La predetta deliberazione è stata regolarmente pubblicata ed avverso la stessa non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni come asseverato nella deliberazione consiliare n. 24 del 28/02/2001.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale che ha ritenuto ammissibile la proposta di variante in questione con relazione n. 09 del 26/05/2005.

Successivamente la variante è stata sottoposta, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 18 del 08/06/2005 (parte integrante del presente provvedimento) si è espresso favorevolmente.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'appro-

vazione della Variante al P.R.G. del Comune di San Giovanni Rotondo concernente adozione di modifiche ed integrazioni all'art.29 del R.E.”.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R.7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore;
- Di APPROVARE, per i motivi esposti in relazione, la Variante al P.R.G. del Comune di San Giovanni Rotondo concernente modifiche ed integrazioni all'art.29 del R.E. vigente, adottata con delibere di C.C. n.109 del 20/10/2000 e n. 24 del 28/02/2001;

- Di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 08/06/2005

COMPONENTI N.19

PRESENTI N.14

PARERE N.18/2005

Oggetto: SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - Variante al P.R.G. per modifica art.29 del Regolamento Edilizio. Delibere di C.C. n.109/2000 e n.24/2001.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.9 del 26/05/2005,

UDITO il relatore, Ing. Franca NOLASCO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/08/80 n.56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.9 del 26/05/2005.

Il Relatore
Ing. Franca Nolasco

Il Presidente - Assessore
Prof. Angela Barbanente

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

Prot. n. 00009 del 26 maggio 2005

Oggetto: San Giovanni Rotondo (FG) - Modifica ed integrazione all'art.39 del R.E. di P.R.G. - Delibera di C.C.n.109 del 20.10.2000 e n. 24 del 28.02.2001

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota 6430 del 09.03.2001 il Comune di San Giovanni Rotondo ha trasmesso, per i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, la deliberazione consiliare n.109 del 20.10.2000 di adozione di modifiche ed integrazioni all'art.29 del R.E. di P.R.G. vigente.

La predetta deliberazione è stata regolarmente pubblicata ed avverso la stessa non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni come asseverato nella deliberazione consiliare n. 24 del 28.02.2001.

In particolare le modifiche all'art. 29 del R.E. concernono norme di salvaguardia in ambiti territoriali di particolare pregio mirate a disciplinare la segnaletica stradale (dimensioni massime, posizionamento, modalità di illuminazione, etc.) e disposizioni per l'applicazione delle leggi sulla sicurezza dei cantieri.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter condividere la riformulazione dell'art.29 del R.E. di P.R.G. proposta. Si rimettono gli atti al CUR, per il parere di competenza.

Il Funzionario Responsabile
Arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente di Settore
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1116

Guagnano (Le) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente dello stesso Settore, riferisce il Presidente Vendola.

“Il Comune di Guagnano, già munito di P.d.F. e R.E. approvato dalla Regione Puglia con D.P.G.R. n. 631/1977, ha adottato con Delibera di C.C. n. 10 del 25.02.1999 il P.R.G. del proprio territorio in conformità alle disposizioni della L.R. n. 56/80.

Avverso detto P.R.G., così come da certificazione in atti, risultano presentate n. 7 osservazioni e n. 1 osservazione fuori termine, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 44 del 08.09.1999.

Il Piano Regolatore Generale in parola, ai sensi della L.R. n. 24/94, è stato sottoposto all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, il quale con propria relazione-parere in data 21.10.2003 si è espresso favorevolmente per l'approvazione previo l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche riportate al paragrafo “4”, ed in particolare al punto “4.1 –Settore Residenziale”; al punto “4.2-Zone Omogenee “D””; al punto “4.3-Standard Urbanistici”; nonché al paragrafo “Zone E” ed al paragrafo “Integrazioni normative prescrittive”.

Successivamente la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2250 del 23.12.2003 ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di GUAGNANO con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto richiedendo all'Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o controdeduzioni.

Il Comune di Guagnano, con nota n. 3802 del 19.04.2004, ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.05.2004, con la quale sono state adottate controdeduzioni in ordine alle prescrizioni riportato al paragrafo “4”, nonché adeguamenti in ordine alle prescrizioni riportate ai

paragrafi “Zone E” e “Integrazioni normative prescrittive” ed al recepimento delle “Osservazioni”;

Alla stessa deliberazione risultano allegati i seguenti elaborati scritto-grafici:

- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Regolamento Edilizio;
- n.15 Tavole tutti riportanti la indicazione “Anno 2002”;
- n.1 elaborato grafico denominato “Tavola Integrativa”;
- “Relazione Integrativa” riportanti la indicazione “Anno 2004”.

In ordine alle prescrizioni regionali di cui alla citata Delibera di G.R. n. 2250 del 23.12.2003 oggetto di controdeduzioni, si riporta di seguito quanto deciso dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n.14 del 04.05.2004 e le esaustive determinazioni regionali.

A) per il soddisfacimento delle osservazioni di cui al punto 4.1 - Settore Residenziale – della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto concernente il rilevato sovradimensionamento del settore residenziale da ridursi e ridistribuire con criteri di omogeneità.

Determinazioni comunali

“... A seguito di suddette modifiche di calcolo, il fabbisogno di edilizia residenziale si riduce dalle 4.415 stanze previste a 3.938 stanze con un risparmio pari a 477 stanze equivalente a 71.550 mc in meno.

Tale diminuzione di volumetria disponibile ha imposto una riduzione dell'IFT in Zona C2 (da 1,1 mc/mq a 0,80 mc/mq) e in zona C3 (da 0,85 mc/mq a 0,80 mc/mq).”

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni e degli approfondimenti comunali, nei termini riportati nella “relazione Integrativa”, considerandosi le operazioni effettuate sostanzialmente condivisibili per motivazioni di carattere generale prospettate.

B) per il soddisfacimento delle osservazioni di cui al punto 4.2 - Zone Omogenee “D”- della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto

concernente la giustificazione delle esigenze di previsione di una nuova zona di espansione produttiva.

Determinazioni comunali

“E’ stata riconfermata la zona D3 prevista in progetto in quanto essa risponde alla pressante esigenza di agevolare il riposizionamento all’esterno del centro abitato di piccole attività artigianali (off. Meccaniche, falegnameria, elettrauto, etc..) che, per caratteristiche del processo produttivo, possono procurare disagio se interne al centro abitato,....)

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni e degli approfondimenti, nei termini riportati nella “relazione Integrativa”, considerando, peraltro, che l’area in questione assumerebbe un ruolo di connessione tra il centro abitato principale e la frazione “Villa Baldassari”.

- C) *per il soddisfacimento delle indicazioni di cui al punto 4.2 -Zone Omogenee “D”- seconda parte- concernente la necessità di prevedere la formazione di piano esecutivo per la Zona “B3”.*

Determinazioni comunali

“E’ stato previsto che la eventuale modifica, da Zona D2 in Zona B3, non possa avvenire senza la preventiva adozione di relativo Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata”

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni consistenti nella modifica delle N.T.A.

- D) *per il soddisfacimento delle indicazioni di cui al punto 4.3 - Standard Urbanistici - concernenti la verifica del dimensionamento ..., atteso che in atto non si rilevano con sufficiente chiarezza le modalità di reperimento delle aree necessarie a soddisfare il deficit rilevato”.*

Determinazioni comunali

E’ stato riverificato il dimensionamento delle destinate a standard di quartiere per le Zone A e B, nonché per le Zone C (tenendo conto anche della frazione “Villa Castelli”, rideterminando le previsioni utili al soddisfacimento del deficit rilevato.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni e degli approfondimenti comunali, nei termini riportati nella “relazione Integrativa”, considerando le operazioni effettuate sostanzialmente condivisibili.

- E) *per il soddisfacimento delle indicazioni di cui al paragrafo “Zone Agricole E” della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto.*

Determinazioni comunali

Negli elaborati di Piano è stato recepito il divieto di realizzare attrezzature per lo sport in zona agricola ed il lotto minimo in tali zone è stato innalzato dai 3.00 mq previsti a 5.000 mq.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali, considerando che le stesse sono coerenti con le indicazioni regionali.

- F) *per il soddisfacimento delle indicazioni di cui al paragrafo “Integrazioni normative prescrittive” della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto.*

Determinazioni comunali

Negli elaborati di Piano sono state recepite le diverse indicazioni regionali con le conseguenti modifiche delle N.T.A

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali, attesa la coerenza con le indicazioni regionali e consistenti nella modifica delle N.T.A. agli art. 11, 11/c, 12/a e nella inclusione di un nuovo articolo riguardante la disciplina sul recupero delle cave dimesse e sulle cave in esercizio, per le quali occorre fare riferimento ai fini autorizzativi alle disposizioni regionali vigenti.

- G) *per il soddisfacimento delle indicazioni di cui allo “Esame Osservazioni” riportate al paragrafo della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto.*

Determinazioni comunali

Negli elaborati di Piano sono state recepite le indicazioni sia per gli aspetti normativi che per gli aspetti cartografici.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali, considerando che le stesse sono coerenti con le indicazioni regionali.

H) per quanto riguarda gli elaborati scritto-grafici dalla "Relazione Integrativa" si rileva che gli stessi sono stati oggetto sia di modifiche che di integrazioni in particolare:

Determinazioni comunali

La indicazione di elaborati "Modificati" è riferita a:

- 1) Tavv. nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- 2) Relazione di Piano: pagg. 5 bis, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39;
- 3) Regolamento Ed.: pagg. 10,11 e 41;
- 4) Norme Tecniche di Attuazione: pagg. 2, 3, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25;

La indicazione di elaborati "Aggiuntivi" è riferita a:

- 1) N. 1 Tavola delle modifiche (senza numero)
- 2) Relazione Integrativa (relazione delle modifiche);
- 3) Relazione di Piano: pagg 27 bis e 39 bis;
- 4) Norme Tecniche di Attuazione: pag. 21 bis;

Determinazioni regionali

In ordine agli elaborati scritto-grafici predisposti nella fase di controdeduzioni comunali, adottati con la Delibera di C. C. n. 14 del 04.05.2004 si inserisce sul frontespizio dei predetti atti ed elaborati la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Delibera di G.R. n. 2250/2003 e conseguentemente non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Guagnano con la Delibera di C.C. n. 10 del 25.02.1999".

Tutto ciò premesso, sulla scorta di quanto innanzi prospettato, e constatata l'ammissibilità sotto il profilo tecnico-urbanistico degli atti in questione, si propone alla Giunta l'approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di GUAGNANO, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Delibera di G.R. n. 2250 del 23.12.2003, così come modificate e/o riconfermate e/o integrate ai paragrafi A), B), C), D), E), F), G), H) della relazione che precede.

"Adempimenti normativi generali"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come

puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

"Adempimenti contabili di cui alla L.R. n° 28/01

L'adozione del presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entità o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. del Comune di GUAGNANO adottato con Delibera di C.C. n. 10 del 25.02.1999, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Delibera di G.R. n. n. 2250 del 23.12.2003, così come modificate e/o riconfermate e/o integrate ai paragrafi A), B), C), D), E), F), G), H) di cui alla narrativa che precede che qui per economia espositiva si intendono integralmente richiamati;

DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni e/o opposizioni prodotte avverso il P.R.G. del Comune di GUAGNANO, le determinazioni assunte con la precedente deliberazione n. 2250 del 23.12.2003;

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la comunicazione del presente provvedimento al Comune di Guagnano;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1117

Martano (Le) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Assente l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue, il Presidente Vendola:

“Il Comune di Martano, dotato di P.F., con delibera di C.C. n.41 del 01.06.1997 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio, costituito complessivamente da n.29 tavole ed elaborati.

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.R.G. risultano presentate n.72 osservazioni, di cui 9 fuori termini, controdedotte dal C.C. con delibere n.3 del 13/01/1999 e n. 4 del 18/01/1999.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti -ai sensi delle LL.RR. n.24 del 04/07/94, n.8 del 28/01/98 e n.32/2001 (art.21)- all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 23/01/2003, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti "6.1"(Vincoli territoriali), "6.2.1"(Settore Residenziale-Zone B5-Zone di risanamento da assoggettare a Piano di Recupero urbanistico), "6.3" (Settore produttivo), "6.3.1" (Zone D5-Zone produttive di Recupero urbanistico), "6.3.2"(Zone D2-Zone ricettive a carattere turistico-alberghiero, "6.4" (Zone agricole E), "6.6"(N.T.A.), "6.7"(R.E.),

"6.8"(Comparti edificatori), "7"(Esame Osservazioni), tese alla tutela dei valori ambientali del territorio comunale e ad adeguare il P.R.G. stesso alla normativa vigente in materia.

Con delibera n.319 del 25/03/2003 la Giunta Regionale, sulla scorta della citata Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 23/01/2003, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere di cui ai punti "6.1, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7" e ha richiesto al Consiglio Comunale di Martano, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art.16 della L.R.n.56/80 - 11° comma.

In relazione a quanto innanzi, il Comune di Martano con deliberazione n.45 del 19/09/2003 ha determinato quanto segue:

- 1) *Di prendere atto della delibera della G.R.n.319 del 25/03/2003 e dell'allegata relazione-parere del C.U.R..*
- 2) *Di recepire ed introdurre di conseguenza negli elaborati grafici del P.R.G. le prescrizioni e modifiche contenute nella delibera n.319/2003 che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportate, e riportare altresì tuffi gli insediamenti esistenti sparsi sul territorio e che riverranno dal censimento così come previsto al punto 6.3.1 della relazione del C.U.R. allegata alla delibera n.319/2003 della Giunta Regionale.*
- 3) *Di concordare con le decisioni della GR in merito alle singole osservazioni presentate avverso il P.R.G. nei termini riportati nella relazione parere del C. U.R. allegate alla delibera n.319/2003.*
- 4) *Di incaricare i tecnici progettisti perché gli stessi provvedano, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente delibera, di adeguare gli elaborati progettuali alle prescrizioni ed osservazioni regionali.*
- 5) *Demandare agli uffici gli adempimenti conseguenti."*

Successivamente, con deliberazione n.42 del 26/11 /2004 il Comune di Martano si è determinato in ordine al P.R.G. nei seguenti ulteriori termini:

- “1) Di prendere atto ed approvare la relazione parere del Responsabile del 3° Settore - Affari Tecnici.*
- 2) Di prendere atto ed approvare gli elaborati grafici adeguati alle prescrizioni, modifiche ed osservazioni (accolte sia parzialmente che totalmente) di cui alla deliberazione della G.R. n. 319/2003 introducendo gli adeguamenti di cui alla relazione-parere del Responsabile del 3° Settore.*
- 3) Di sostituire le tav. nn. 1, 13, 14.2, 15, 16.1, 16.2, 17 e 21 adeguate dai progettisti del P.R.G. con quelle adeguate d’Ufficio dal Responsabile del 3° Settore, che qui si allegano sotto la lett. a).”*

La relazione del Responsabile del 3° Settore - Affari Tecnici, datata 15 novembre 2004, parte integrante della delibera di C.C.n.42/04, nel ripercorrere l’iter del P.R.G. si esprime nei termini di seguito testualmente riportati:

“”Verifica adeguamento elaborati grafico - descrittivi del Nuovo Piano Regolatore Generale alle disposizioni della D.G.R. n. 319 del 25.03.2003.

.....

RILEVATO:

- che con deliberazione n. 41 dell’01.06.1997, esecutiva, il Consiglio Comunale adottava il nuovo P.R.G. con il seguente emendamento del Sindaco - Presidente: “E’ fatta salva l’edificabilità e quindi l’ubicazione delle volumetrie nelle aree interne a verde privato, ove i proprietari di dette aree dimostrino l’impossibilità di realizzare le volumetrie relative all’area di proprietà nelle adiacenti aree tipizzate B nello stesso isolato; in tal caso l’edificazione è subordinata alla preesistenza e/o realizzazione di idonea accessibilità”;
- che a seguito della pubblicazione e deposito del P.R.G. sono state presentate n. 72 osservazioni di cui n. 9 fuori termine;
- che con deliberazioni n. 03 del 13.01.1999 e n. 04 del 18.01.1999 il Consiglio Comunale ha singolarmente controdedotto alle n. 72 osservazioni;

- che risultano espressi, con prescrizioni, i seguenti pareri degli Enti terzi:
 - Soprintendenza Archeologica con nota prot. n. 20948 del 30.10.2000;
 - Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA. e Storici per la Puglia con nota prot. n. 30134/99 del 24.01.2000;
 - Ispettorato Dipartimentale delle Foreste- Lecce con nota prot. n. 1917 del 29.06.1999;
 - U.S.L./Le1 con nota prot. n. 16/2524/2 del 03.08.1998;
- che il C.U.R. Ristretto con propria relazione-parere datata 23.01.2003 ha ritenuto meritevole di approvazione il nuovo P.R.G. con l’introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche riportate nella stessa relazione del Comitato Urbanistico Regionale;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 319 del 25.03.2003 approvava il Nuovo Piano Regolatore con prescrizioni e modifiche;
- che con atto n. 45 del 19.09.2003 il Consiglio Comunale deliberava di prendere atto della deliberazione della G.R. n. 319/2003 e dell’allegata relazione parere del C.U.R.; di recepire ed introdurre di conseguenza negli elaborati grafici del P.R.G. le prescrizioni e modifiche contenute nella delibera n. 319/2003 e riportare altresì tutti gli insediamenti esistenti sparsi sul territorio che rinverranno dal censimento così come previsto al punto 6.3.1 della relazione del C.U.R.; di concordare con le decisioni della G.R. in merito alle singole osservazioni presentate avverso il P.R.G. nei termini riportati nella relazione parere del C.U.R.; incaricare i tecnici progettisti perché provvedano ad adeguare gli elaborati progettuali alle prescrizioni ed osservazioni regionali;
- che i progettisti con nota del 03.05.2004 hanno provveduto a trasmettere n. 02 copie delle tavole del P.R.G. adeguate alla deliberazione di G.R. n. 319/2003;
- che con nota del 10.05.2004 prot. n. 5629 il sig. Sindaco trasmetteva i nuovi elaborati del P.R.G. alla Regione Puglia - Assessorato Urbanistica per

la definitiva approvazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80;

- che la Regione Puglia, con nota prot. n. 8002/2 del 03.08.2004 pervenuta al Comune in data 27.08.2004 prot. n. 9878, per i propri adempimenti successivi richiedeva all'Amministrazione Comunale l'approvazione degli elaborati progettuali in parola da parte del Consiglio Comunale.

Questo Ufficio esaminati i nuovi elaborati grafico - descrittivi, così come adeguati dai progettisti alle deliberazioni della G.R. n. 319/2003 e del C.C. n. 45/2003 rileva quanto appresso indicato:

PRESCRIZIONI REGIONALI:

- a parere di questo Ufficio i nuovi elaborati non risultano esattamente adeguati alle prescrizioni di cui alla relazione-parere del C.U.R. approvata con deliberazione della G.R. n. 319/2003;
- per quanto attiene l'adeguamento della prescrizione di cui al punto 6.8, comma 2 (della relazione del C.U.R.), riferito al comparto edificatorio n. 12, si rileva che la cartografia rispetta la prescrizione regionale, mentre la disciplina urbanistico - edilizia è difforme e pertanto si riporta qui di seguito l'art. 44bis delle N.T.A. in aderenza alla volontà regionale:

“ART. 44 bis. ZONE D1/1 - ZONE PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI, DIREZIONALI E PER FIERE, ESPOSIZIONI E MERCATI.

Sono le aree che il P.R.G. destina ad attività commerciali, direzionali e per fiere, esposizioni e mercati.

Gli interventi si attuano mediante strumenti urbanistici esecutivi (P.P., P.L.C.) estesi a tutte le aree comprese entro il perimetro del comparto di intervento unitario n. 12 individuato nella tavola 16.1 del P.R.G.

44 bis. 1- DESTINAZIONI D'USO:

- Uffici pubblici e privati;

- Attività commerciali;
- Istituti di credito, assistenza e previdenza;
- Sale espositive e congressuali;
- Abitazioni nella misura massima del 20% della volumetria realizzabile
- Attrezzature di tipo fieristico;
- Attrezzature, impianti e spazi attrezzati per il mercato settimanale;
- Attrezzature per lo spettacolo fisse e mobili;
- Sale per contrattazioni ed attrezzature complementari di tipo direzionale e commerciale.

44 bis.2 - MODALITA' DI INTERVENTO

Ai suddetti strumenti urbanistici esecutivi si applicano i seguenti indici massimi e prescrizioni:

1. I.f.t. = 0,90 mc/mq;
2. Hmax = 10,50 m.;
3. N.P. = 3 fuori terra;
4. Distanza dai confini = 10,00 m;
5. Distanza dal filo stradale: secondo le indicazioni delle tavole di zonizzazione del P.R.G. e comunque non inferiore a 10,00 m;
6. Parcheggi: 1 mq ogni 10 mc di volume residenziale e, in aggiunta, 1 mq ogni 2,5 mq di superficie lorda di pavimento delle costruzioni commerciali.

Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione, ove pertinente la disciplina dell'art. 44 della N.T.A. del P.R.G. adottato con deliberazione del C.C. n. 41/1997.

La tabella A di cui alla tav. 16.1, che si allega alla presente, in relazione al comparto 12 è rettificata in funzione dell'I.f.t. pari a 0,90.

OSSERVAZIONI ACCOLTE:

Si rileva che i nuovi elaborati non risultano compiutamente adeguati alle osservazioni accolte (totalmente o parzialmente) dalla Regione Puglia (D.G.R. n.319/2003).

In particolare, per quanto attiene l'osservazione n.20 si rileva che così come riportata costituisce sia variante del contenuto della stessa che variante al P.R.G. adottato; per quanto sopra "... per dare certezza di diritto alle costruzioni legittimamente

assentite”, il previsto “leggero spostamento a sud-est” dell’asse stradale potrà essere effettuato in sede di attuazione del P.R.G..

Pertanto, a parere dello scrivente, deve intendersi valida la cartografia del P.R.G. adottato con delibera del C.C. n.41/97.

PARERE:

per quanto innanzi, questo Ufficio allega alla presente gli elaborati di P.R.G. nn. 1, 13, t4.2, 15, 16.1, 16.2, 17, e 21 coerenti sia con le prescrizioni che con le osservazioni accolte ed in tal senso esprime parere favorevole in linea tecnico - urbanistica, con la precisazione che per eventuali discordanze rimangono valide le previsioni riportate negli elaborati del P.R.G. adottato con delibera del C.C. n. 41/1997 ed approvato della G.R. con atto n. 319/2003.’”

Con note prot. n. 5629 del 10/05/2004, n.15126 del 20/12/2004 e n. 8306 del 15/07/2005 il Comune di Martano ha rimesso le delibere di C.C. n. 45/2003 e n.42/2004, con le quali sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, espressamente fatte proprie dal Comune stesso.

In particolare, gli elaborati scritto-grafici “adeguati” ai quali si fa riferimento in questa sede, rimessi con la citata nota comunale n. 15126/2004 e riportanti la dicitura “Allegato alla delibera del C.C. n.42 del 26/11/04”, sono i seguenti:

- tav. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ADEGUAMENTO DEL P.R.G. ALLE PRESCRIZIONI DELLA DELIBERA G.R.N.319 DEL 25/03/2003
- tav. n. 1 RELAZIONE
- tav. n. 2 Analisi dello stato di fatto: Planimetria generale di inquadramento territoriale rapp.1/100.000
- tav. n. 3 Analisi dello stato di fatto: Beni monumentali dei Centri Urbani del comprensorio rapp. 1/50.000

- tav. n. 4 Analisi dello stato di fatto: Beni ambientali e storico-culturali del comprensorio rapp. 1/25.000
- tav. n. 5 Analisi dello stato di fatto: Carta delle colture in atto rapp. 1/5.000
- tav. n. 6.1 Analisi dello stato di fatto: Aree per attrezzature esistenti rapp. 1/5.000
- tav. n. 6.2 Analisi dello stato di fatto: Aree per attrezzature esistenti rapp. 1/2.000
- tav. n. 7.1 Analisi dello stato di fatto: Rete idrica rapp. 1/5.000
- tav. n. 7.2 Analisi dello stato di fatto: Rete idrica rapp. 1/2.000
- tav. n. 8.1 Analisi dello stato di fatto: Rete fognante nera rapp. 1/2.000
- tav. n. 8.2 Analisi dello stato di fatto: Rete fognante nera rapp. 1/2.000
- tav. n. 9.1 Analisi dello stato di fatto: Attività economiche rapp. 1/5.000
- tav. n. 9.2 Analisi dello stato di fatto: Attività economiche rapp. 1/2.000
- tav. n. 10.1 Analisi dello stato di fatto: Centro Storico- Destinazioni d’uso rapp. 1/1.000
- Tav. n. 10.2 Analisi dello stato di fatto: Centro Storico - Caratteri tipologici degli edifici rapp. 1/1.000
- tav. n. 10.3 Analisi dello stato di fatto: Centro Storico - Stato di conservazione degli edifici rapp. 1/1.000
- tav. n. 11 Analisi dello stato di fatto: Stato di fatto della strumentazione urbanistica rapp. 1/5.000
- tav. n. 12 Elaborati di progetto: Il P.R.G. nel contesto degli strumenti urbanistici vigenti nel comprensorio rapp. 1/25.000
- tav. n. 13 Elaborati di progetto: Zonizzazione del territorio comunale rapp. 1/10.000
- tav. n. 14.1 Elaborati di progetto: Zonizzazione del territorio comunale rapp. 1/5.000

- tav. n. 14.2 Elaborati di progetto: Zonizzazione del territorio comunale rapp. 1/5.000
- tav. n. 15 Elaborati di progetto: Zonizzazione del centro abitato rapp. 1/2.000
- tav. n. 16.1 Elaborati di progetto: Comparti di intervento unitario di nuova previsione rapp. 1/5.000
- tav. n. 16.2 Elaborati di progetto: Comparti di intervento unitario degli strumenti urbanistici esecutivi esistenti o in itinere rapp. 1/5.000
- tav. n. 17 Elaborati di progetto: Aree a servizi - Verifica degli standards rapp. 1/5.000
- tav. n. 18 Elaborati di progetto: Centro Storico - Caratteri ambientali - Edifici vincolati e proposti al vincolo rapp. 1/1.000
- tav. n. 19 Elaborati di progetto: Carta dei vincoli esistenti e proposti rapp. 1/5.000
- tav. n. 20 REGOLAMENTO EDILIZIO
- tav. n. 21 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ciò premesso, in ordine alle prescrizioni regionali di cui alla citata delibera di G.R.n.319/2003 si riporta di seguito quanto deciso dal Consiglio Comunale con le citate deliberazioni n.45/2003 e n.42/2004 e le determinazioni regionali esaustive.

A) *Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "6.1" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n.319/2003, concernente il recepimento delle indicazioni e osservazioni della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA. della Puglia di cui alla nota n.30134/99 del 24/01/2004 e quelle della Soprintendenza Archeologica di cui alla nota n.20948 del 30/10/2000:*

Determinazioni comunali

Sono state introdotte modifiche al P.R.G. conseguenti alle indicazioni ed osservazioni delle Soprintendenze.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla sopracitata D.G.R. n. 319/2003, nei termini riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.42/2004.

B) *Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "6.2.1" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n.319/2003, concernente la prescrizione di ritipizzazione delle zone di tipo B5 in zona agricola E e della conseguente soppressione dell'art.39 delle N. T.A.:*

Determinazioni comunali

Sono state recepite le prescrizioni regionali, con ritipizzazione delle zone di risanamento B5 in zone E e soppressione dell'art. 39 delle N.T.A..

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla sopracitata D.G.R. n. 319/2003, nei termini riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.42/2004..

C) *Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "6.3" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n.319/2003, concernente il recepimento delle prescrizioni effettuate nell'approvazione della Variante al P.R.G. per la realizzazione del 2° P.I.P. (delibera di C. C.n.11/94 e di G.R. 1868/00):*

Determinazioni comunali

Sono state inserite nel P.R.G. le prescrizioni di cui all'approvazione della Variante al P.R.G. per il 2° P.I.P. (delibera G.R.n.1868/00).

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla sopracitata D.G.R. n. 319/2003, nei termini riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.42/2004.

D) *Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "6.3.1" dell'allegata Relazione-parere*

del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n.319/2003, concernente la prescrizione di ritipizzazione delle zone di tipo D5 in zona agricola E e della conseguente modifica dell'art.48 delle N. T.A.:

Determinazioni comunali

Sono state recepite le prescrizioni regionali, con ritipizzazione delle zone D5 in zone E e modifica dell'art. 48 delle N.T.A..

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla sopracitata D.G.R. n. 319/2003, nei termini riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.42/2004.

E) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "6.3.2" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n.319/2003, concernente la prescrizione di ritipizzazione delle zone di tipo D2 (ricettiva a carattere turistico-alberghiero) in zona agricola E:

Determinazioni comunali

Sono state recepite le prescrizioni regionali, con ritipizzazione delle zone D2 in zone E.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla sopracitata D.G.R. n. 319/2003, nei termini riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.42/2004.

F) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "6.4" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n.319/2003, concernente la prescrizione di riduzione degli indici di fabbricabilità nella zona E2 - agricole speciali:

Determinazioni comunali

Sono state recepite le prescrizioni regionali di riduzione degli indici nelle zone E2 (art. 55 delle N.T.A.).

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alle-

gata alla sopracitata D.G.R. n. 319/2003, nei termini riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.42/2004.

G) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "6.6" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n.319/2003, concernente la prescrizione di modificazioni alle N. T.A.:

Determinazioni comunali

Sono state recepite le prescrizioni regionali concernenti modifiche alle N.T.A..

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla sopracitata D.G.R. n. 319/2003, nei termini riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.42/2004.

H) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "6.7" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n.319/2003, concernente la prescrizione di modificazioni al R.E.:

Determinazioni comunali

Risultano recepite le prescrizioni regionali concernenti modifiche al R.E..

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla sopracitata D.G.R. n. 319/2003, nei termini riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.42/2004.

I) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "6.8" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n.319/2003, concernente la prescrizione di soppressione dei comparti di zone B5, D5 e n.17-Settore turistico alberghiero, e di modifiche al comparto 12:

Determinazioni comunali

Le prescrizioni regionali sono state recepite.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alle-

gata alla sopraccitata D.G.R. n. 319/2003, nei termini riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.42/2004.

L) Per quanto riguarda il punto "7" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n.319/2003, concernente le determinazioni regionali in ordine alle osservazioni al P.R.G.:

In proposito l'Amm.ne com.le non era tenuta ad esprimere alcuna valutazione avendo già prodotto le proprie determinazioni nella fase di esame delle osservazioni.

Nelle more della definizione del presente provvedimento sono pervenute le seguenti osservazioni e/o opposizioni al P.R.G.:

- in data 31/08/2004 prot. reg. 9631 del 17/11/2004 a firma del sig. Giovanni Pensa;
- in data 31/08/2004 prot. reg. 9633 del 17/11/2004 a firma di Giovanni Pensa;
- in data 31/05/2004 prot. reg. 6684 del 25/06 a firma dei sigg. Antonio SiC.U.R.o e Pietrina Tundo, in data 31/08/2004 prot. reg. 9632 del 17/11/2004 a firma dei sigg. Giovanni Pensa, Lucia Pensa e Giuseppe Trerè;
- in data 16/08/2004 prot. reg. 9149 del 10/11/2004 a firma dei sigg. cons. com. Donato Saracino, Piero Zancheo, Roberto Calò, Mario Carpinelli e Salvatore Caracuta.

In proposito dette osservazioni in questa fase non possono prendersi in esame in quanto tardive ed irrituali, risultando proposte al di fuori del procedimento di partecipazione come delineato dall'art.16 della L.R.56/80.

In merito alle osservazioni, quindi, si conferma in questa sede quanto riportato nella Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n. 319/2003.

M) *Elaborati tecnici "adeguati"*

In ordine agli elaborati tecnici predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, adottati dal Comune di Martano con la delibera di C.C. n.42 del 26/11/2004, "adeguati" rispetto alle prescrizioni della citata di G.R.n. n.319/2003, si inserisce sul frontespizio degli stessi la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regio-

nali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 23/01/2003 ed alla Delibera della Giunta Regionale n.319/2003 e conseguentemente non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Martano con la delibera di C. C. n.41 del 01/06/1997."

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 23/01/2003 ed alla Delibera di G.R. n. 319/2003 - in toto riconfermate in questa sede, e con le esaustive determinazioni regionali innanzi riportate ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L ed M il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Martano con la delibera di C.C. n.41 del 01/06/1997."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R.7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione"

Il Relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di APPROVARE la relazione nelle premesse riportata;
- di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.R. n.56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Martano con la delibera di delibera di C.C. n.41 del 01.06.1997, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 23/01/2003 ed alla Delibera di G.R. n. 319 del 25/03/2003 controdedotte con deliberazioni di C.C. n. 45 del 19/09/2003 e n.42 del 26/11/2004, e con le determinazioni esaustive regionali innanzi riportate ai punti A), B), C), E), F), G), H), I) e M);
- di CONFERMARE, giusto quanto innanzi riportato al punto L) in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati;
- di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Martano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1118

Locorotondo (Ba) – Variante al P.R.G. per l'area "S2B" di Via Alberobello – Via De Nicola. Approvazione con prescrizioni.

Assente l'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio del-

l'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue, il Presidente Vendola:

““Il Comune di Locorotondo è dotato di Variante al P.R.G. per l'adeguamento alla L.r. n.56/1980, approvata in via definitiva con delibera di G.R. n.1748 del 14/06/93.

Con delibera di C.C. n.62 del 29/11/02, il Comune ha adottato la variante al P.R.G. per l'area di Via Alberobello -Via De Nicola, determinando in particolare quanto segue (si ritiene utile riportare integralmente il deliberato):

- “- di adottare ai sensi dell'art.16 comma 3 della L.r. n. 13/2001 la variante circa l'eliminazione della prevista strada di P.R.G., per il motivo che risulta irrealizzabile, secondo lo schema planimetrico che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di consentire, non appena saranno espletati gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art.16 della L.r. n. 13/2001, la realizzazione del parcheggio pubblico a spese e cura dei proprietari dell'area;
- di adottare, ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, la variante al P.R.C. che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale consistente nella trasformazione urbanistica in zona di completamento dell'intera maglia di Via Alberobello angolo Via De Nicola, indicata nel P.R.G. come zona S2B;
- che la superficie da adibire a parcheggio pubblico abbia una dimensione non inferiore a 850 mq. così come riportato nell'allegato planovolumetrico;
- di approvare il planovolumetrico, che allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale assumendo un carattere prescrittivo e che pertanto l'eventuale successivo programma edificatorio venga sviluppato in maniera unitaria ed estesa all'intera sagoma riportata dal precitato planovolumetrico al fine di garantire la contestuale intera esecuzione del parcheggio pubblico e l'uniformità architettonica dell'intervento necessaria ad un armonico e corretto utilizzo delle aree in questione;

- di subordinare l'efficacia della presente deliberazione alla sottoscrizione di una convenzione col Comune da parte di Nardelli Antonio che preveda la rinuncia di qualsiasi futura richiesta di risarcimento danni e l'obbligo di tutti i proprietari della cessione gratuita all'Amm.ne Com.le delle aree libere attrezzate a parcheggio pubblico;
- che il rilascio delle relative concessioni potrà avvenire da subito sull'intera maglia (così come indicato nel grafico planivolumetrico allegato alla presente) previa la sottoscrizione di una convenzione tra tutti i proprietari dell'area ed il Comune che disciplini i rapporti tra gli stessi,
- di subordinare l'efficacia della presente delibera alla sottoscrizione di una convenzione che preveda, da parte dei proprietari dell'intera maglia, i seguenti obblighi (omissis)."

In uno alla delibera n.62/2002 vi sono i seguenti -sommari- elaborati tecnici (a firma degli Architetti M.Colucci e D. Palmisano dell'U.T.C.):

1. Norma tecnica di attuazione;
2. Variante tematica al P.R.G., comprendente stralcio P.R.G. attuale (1:5000), stralci P.R.G. modificato (1:5000 e 1:1000), "pianta a livello area a parcheggio" (1:500).

Con successiva delibera di C.C. n.10 del 04/02/04, è stato preso atto che a seguito delle pubblicazioni non sono giunte osservazioni; è stato inoltre determinato:

"di approvare definitivamente la variante urbanistica, limitatamente alla eliminazione della strada di P.R.G. ed alla definizione del parcheggio pubblico da realizzare a spese e cura dei proprietari dell'area, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 13 del 11/05/01 secondo lo schema planimetrico allegato alla delibera n.62 del 29/11/02."

Le predette deliberazioni sono state rimesse con nota comunale prot.2149 del 19/02/04.

A seguito di richiesta di integrazioni con nota S.U.R. prot.1928 del 15/03/05, con successiva nota comunale prot.4131 del 16/03/05 sono stati inoltre rimessi:

- relazione tecnica U.T.C. e copia della Relazione Integrativa dell'Adeguamento alla L.r. n.56/1980 (approvato definitivamente nel 1993);
- sentenza T.A.R. n.117/1995, pronunciata sui ricorsi riuniti nn. 175-333-923 del 1989;
- richiesta del proprietario del suolo in data 27/02/01 e successivo atto stragiudiziale di diffida in data 19/02/02, indirizzate al Comune;
- parere del consulente legale comunale in data 08/02/02.

Circa la vicenda in argomento, risulta inoltre pervenuto esposto a firma del Sindaco e della Giunta Comunale prot.3184 del 12/03/04 (in merito a presunti profili di illegittimità dell'intervento assentito sui suoli in questione con C.E. n.2774 del 13/03/03, in ditta Nardelli Antonio), cui si è dato seguito con nota S.U.R. prot.4635 del 27/04/04, riscontrata dal Comune con nota prot.1617 del 17/02/05; sono pervenuti ancora la nota prot.5703 del 05/05/04 a firma del Responsabile U.T.C., nonché lettera del 07/09/04 dell'Arch. D. Baccaro (progettista dell'intervento contestato).

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n.10 del 01/06/2005, dalla quale risulta quanto segue.

Sulla scorta della suddetta documentazione complessivamente rimessa e pervenuta, in ordine al provvedimento comunale proposto il S.U.R. ha riferito quanto di seguito.

- Il suolo in questione è tipizzato nel P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 60/1977 come zona "S2B" per urbanizzazioni secondarie, individuata nella Tav. 12 come area n. 13 dell'estensione di mq. 1.600 (standards ex D.M. n. 1444/1968).
- Con delibere di G.R. n. 1226 del 10/03/80 e n. 4587 del 30/05/80 di approvazione del P.R.G., per il suddetto suolo, in sede di esame delle osservazioni nn.59-60 a nome di Nardelli Antonio, è stato determinato quanto segue: "si ritengono in linea generale accoglibili (date le preesistenze), previa verifica della situazione dei luoghi e della dotazione di standards di P.R.C., e conseguente adozione di un'apposita variante al P.R.G.".

- La Variante al P.R.G. per l'adeguamento alla L.r. n.56/1980, adottata con delibera di C.C. n.24/1985 ed approvata con delibere di G.R. n.7580 del 27/12/91 e n.1748 del 14/06/93, ha confermato la destinazione "S2B".
- Con sentenza T.A.R. n. 1117/1995. pronunciata sui ricorsi riuniti nn.175-333-923 del 1989 proposti da Nardelli Antonio contro il Comune di Locorotondo, sono stati annullati la delibera di C.C. n.85 del 09/06/88 (di approvazione del progetto esecutivo di un parcheggio) e connessi atti e decreti di occupazione ed espropriazione del suolo in questione.
- Va rilevato che la citata sentenza non fa alcun riferimento alla Variante di cui innanzi, adottata ed approvata in pendenza dei ricorsi accolti.
- Con le delibere di C.C. n.62/2002 e n.10/2004 in oggetto (in precedenza descritte), per il suolo in questione è stata adottata la variante al P.R.G. per l'attribuzione della destinazione urbanistica a zona di completamento, con indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq.3.
- Sulla scorta dei predetti trascorsi amministrativi, sono stati rilasciati al Nardelli Antonio la concessione edilizia n.2774 del 13/03/03 e successivo permesso di costruire n.121 del 05/01/04 per variante in corso d'opera, per la costruzione di un complesso edilizio per civile abitazione e locali commerciali, deposito e box auto interessante l'area ex "S2B", precisamente in catasto al fg.34 p.lle 366-367-1176; i predetti provvedimenti fanno riferimento, in particolare, all'applicazione di un indice di fabbricabilità fondiario di mc/mq. 1,5, in quanto ritenuto "il rapporto di edificabilità vigente prima dell'entrata in vigore delle norme del P.R.G. ".
- Con esposto a firma del Sindaco e della Giunta Comunale prot.3184 del 12/03/04, gli stessi provvedimenti sono stati oggetto di rilievi in ordine a presunti profili di illegittimità.

Con riferimento ai profili di variante al P.R.G. da zona "S2B" a zona di completamento, oggetto specificatamente delle presenti valutazioni e determinazioni di competenza regionale, ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, il S.U.R. ha inoltre riferito che con la relazione tecnica U.T.C. rimessa con la nota comunale prot.4131/2005, viene inoltre evidenziato principalmente quanto segue:

- il P.R.G. attualmente vigente (Variante di adeguamento alla L.r. n.56/1980) prevede uno standard di 27,58 mq/ab. pertanto in esubero rispetto ai minimi di legge (18 mq/ab.);
- in termini di superfici, sono previsti mq. 112.400 di aree "S2A", mq.59.970 di aree "S2B" e mq. 150.000 di "Parco Urbano";
- a seguito della presente variante, le superfici suddette si ridurrebbero di mq.2.800, determinando, tenuto conto anche degli abitanti teorici della nuova zona B1, un nuovo standard procapite di 27,14 mq/ab. (il relativo calcolo non risulta esplicitato nella relazione di cui trattasi);
- detta diminuzione non crea variazione essenziale al dimensionamento complessivo degli standards ed ai criteri informativi del P.R.G. vigente;
- nel contempo, la variante proposta fa fronte -parzialmente- alla mancanza di parcheggi nel centro urbano, prevedendo la realizzazione, a carico dei privati, e la cessione al Comune di un parcheggio di mq.850.

Sulla scorta di quanto innanzi premesso e riferito, il S.U.R. ha rilevato e considerato quanto segue:

- La sentenza T.A.R. n. 117/1995, annullando la delibera di C.C. n.85 del 09/06/88 (di approvazione del progetto esecutivo di un parcheggio) e connessi atti e decreti di occupazione ed espropriazione del suolo in questione, ha ritenuto che "...il Comune non poteva determinarsi a realizzare il parcheggio in questione prescindendo completamente dall'esposto avviso della Regione: invero, anche escludendo sul punto l'automatica modifica della destinazione prevista dal piano di area per verde attrezzato, cionondimeno l'amministrazione comunale avrebbe dovuto dare un concreto seguito alla determinazione regionale secondo la quale, avendo il ricorrente fatto presente che sull'area in questione preesistevano fabbricati, era necessario verificare lo stato dei luoghi e, quindi, eventualmente adottare corrispondente variante al P.R.G."; nulla viene pertanto pregiudizialmente determinato dal T.A.R. in ordine alla destinazione urbanistica dell'area, la cui definizione viene rinviata a specifica variante.

- Per l'area in questione, pertanto, nelle more della predetta variante deve farsi riferimento alle disposizioni transitorie dell'art.4/ultimo comma della L. n.10/1977, punto "b" (nell'ambito dei centri abitati sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico).
- In sede di conseguente esame della variante proposta, va osservato che l'art.7 del D.M. n. 1444/1968 precisa, per le zone di tipo "B", che le densità territoriali e fondiari sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt.3-4-5 del medesimo D.M.; per l'area in questione, ricompresa nell'ambito del centro urbano, non può pertanto ritenersi esaustivo assumere come unico riferimento per la ritipizzazione la destinazione e l'indice di fabbricabilità della zona B 1 contermine.
- D'altra parte va considerato, sotto il profilo della ricognizione fisico-giuridica, che -come già in precedenza riferito- per la predetta area si è ritenuto in sede comunale di rilasciare la concessione edilizia n.2774 del 13/03/03 ed il permesso di costruire n. 121 del 05/01/04, con indice di fabbricabilità fondiario pari a mc/mq.1,5 (in quanto ritenuto "il rapporto di edificabilità vigente prima dell'entrata in vigore delle norme del P.R.G."); si è fatto riferimento, evidentemente, alle disposizioni dell'art. 17 della L. n.765/1967 (art.41/quinques della L. n. 1150/1942).
Il predetto indice fondiario di mc/mq.1,50 può ritenersi, alla luce delle disposizioni di legge complessivamente richiamate, tecnicamente congruo ai fini della ritipizzazione in argomento.
- Per quanto attiene alle norme tecniche di attuazione, salvo che per l'indice di fabbricabilità fondiaria come in precedenza stabilito, deve farsi riferimento all'art. 11 delle vigenti N.T.A. (Variante di adeguamento alla L.r. n.56/1980).
- Peraltro, circa l'estensione dell'area in questione, oggetto della ritipizzazione, va fatto riferimento specificatamente alle indicazioni scritto-grafiche del P.R.G. e successiva Variante di adeguamento alla L.r. n. 56/1980 (maglia "S2B", individuata nella Tav.12 del P.R.G. come area n. 13).

Con le suddette specificazioni, da recepirsi con delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 16/co.11° della L.r. n.56/1980, il S.U.R. ha ritenuto meritevole di approvazione la variante proposta, riferita peraltro a P.R.G. conforme alla L.r. n. 56/1980.

Sono state fatte salve le determinazioni da assumersi in capo dell'Amm.ne Com.le, in ordine alla legittimità della concessione edilizia n. 2774 del 13/03/03 e del permesso di costruire n. 121 del 05/01/04, rilasciati nelle more della presente variante.

Gli atti della variante sono stati rimessi al C.U.R., ai sensi dell'art. 16/co.8° della L.r. n. 56/1980, che nella seduta del 08/06/05, con voto n. 17/2005, ha espresso parere favorevole all'argomento, facendo propria la citata relazione istruttoria del S.U.R. n. 10 del 01/06/05.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle richiamate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 10 del 01/06/05 e del parere C.U.R. n. 17 del 08/06/05 e con le prescrizioni e specificazioni ivi riportate, la variante al P.R.G. per l'area "S2B" di Via Alberobello-Via De Nicola, adottata dal Comune di Locorotondo con le delibere di C.C. n. 62/2002 e n. 10/2004.

Il tutto, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma - della L.r. n.56/1980."''

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

Il Relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle pre-

messe, in conformità delle richiamate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 10 del 01/06/05 e del parere C.U.R. n. 17 del 08/06/05 e con le prescrizioni e specificazioni ivi riportate, la variante al P.R.G. per l'area "S2B" di Via Alberobello-Via De Nicola, adottata dal Comune di Locorotondo con le delibere di C.C. n.62/2002 e n. 10/2004;

- il Consiglio Comunale di Locorotondo procederà, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e specificazioni introdotte d'Ufficio negli atti della variante al P.R.G.;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Locorotondo, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 08/06/2005

COMPONENTI N. 19

PRESENTI N. 11

PARERE N. 17/2005

Oggetto: LOCOROTONDO (BA)- Variante al P.R.G. per l'area "S2B" di Via Alberobello-Via De Nicola. Delibere di C.C. n.62/2002 e n.10/2004.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.10 del 01/06/2005;

UDITO il relatore, Ing. Giovanni LONGO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. 31/08/80 n.56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.10 del 01/06/2005.

Il Relatore
Ing. Giovanni Longo

Il Presidente-Assessore
Prof. Angela Barbanente

Il Segretario
Geom. Emanuele Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio

Settore Urbanistico Regionale

BARI

Relazione istruttoria n. 10 del 01 giugno 2005

Oggetto: LOCOROTONDO (BA) - Variante al P.R.G. per l'area di Via Alberobello-Via De Nicola. Delibere di C.C. n. 62/2002 e n.10/2004.

Il Comune di Locorotondo con delibera di C.C. n.62 del 29/11/02 ha adottato la variante al P.R.G. per l'area di Via Alberobello-Via De Nicola, determinando in particolare quanto segue (si ritiene utile riportare integralmente il deliberato):

- *di adottare ai sensi dell'art.16 comma 3 della L.r. n.13/2001 la variante circa l'eliminazione della prevista strada di P.R.G., per il motivo che risulta irrealizzabile secondo lo schema planimetrico che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di consentire, non appena saranno espletati gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 16 della L.r. n. 13/2001, la realizzazione del parcheggio pubblico a spese e cura dei proprietari dell'area;*
- *di adottare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale consistente nella trasformazione urbanistica in zona di completamento dell'intera maglia di Via Alberobello angolo Via De Nicola, indicata nel P.R.G. come zona S2B;*
- *che la superficie da adibire a parcheggio pubblico abbia una dimensione non inferiore a 850 mq. così come riportato nell'allegato planovolumetrico;*
- *di approvare il planovolumetrico, che allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale assumendo un carattere prescrittivo e che pertanto l'eventuale successivo programma edificatorio venga sviluppato in maniera unitaria ed estesa all'intera sagoma riportata dal precitato planovolumetrico al fine di garantire la contestuale intera esecuzione del parcheggio pubblico e l'uniformità architettonica dell'intervento necessaria ad un armonico e corretto utilizzo delle aree in questione;*
- *di subordinare l'efficacia della presente deliberazione alla sottoscrizione di una convenzione col Comune da parte di Nardelli Antonio che preveda la rinuncia di qualsiasi futura richiesta di risarcimento danni e l'obbligo di tutti i proprietari della cessione gratuita all'Amm.ne Com.le delle aree libere attrezzate a parcheggio pubblico;*
- *che il rilascio delle relative concessioni potrà avvenire da subito sull'intera maglia (così come indicato nel grafico planivolumetrico allegato alla presente) previa la sottoscrizione di una convenzione tra tutti i proprietari dell'area ed il Comune che disciplini i rapporti tra gli stessi,*
- *di subordinare l'efficacia della presente delibera alla sottoscrizione di una convenzione che preveda, da parte dei proprietari dell'intera maglia, i seguenti obblighi (omissis)."*

In uno alla delibera n.62/2002 vi sono i seguenti -sommari- elaborati tecnici (a firma degli Architetti M. Colucci e D. Palmisano dell'U.T.C.):

1. Norma tecnica di attuazione;
2. Variante tematica al P.R.G., comprendente stralcio P.R.G. attuale (1:5000), stralci P.R.G. modificato (1:5000 e 1:1000), "pianta a livello area a parcheggio" (1:500).

Con successiva delibera di C.C. n.10 del 04/02/04, è stato preso atto che a seguito delle pubblicazioni non sono giunte osservazioni; è stato inoltre determinato:

“di approvare definitivamente la variante urbanistica, limitatamente alla eliminazione della strada di P.R.C. ed alla definizione del parcheggio pubblico da realizzare a spese e cura dei proprietari dell’area, ai sensi dell’art. 16 della L.r. n. 13 del 11/05/01 secondo lo schema planimetrico allegato alla delibera n. 62 del 29/11/02.”

Le predette deliberazioni sono state rimesse con nota comunale prot.2149 del 19/02/04.

A seguito di richiesta di integrazioni con nota S.U.R. prot.1928 del 15/03/05, con successiva nota comunale prot.1131 del 16/03/05 sono stati inoltre rimessi:

- relazione tecnica U.T.C. e copia della Relazione Integrativa dell’Adeguamento alla L.r. n.56/1980 (approvato definitivamente nel 1993);
- sentenza T.A.R. n.117/1995, pronunciata sui ricorsi riuniti nn.175-333-923 del 1989;
- richiesta del proprietario del suolo in data 27/02/01 e successivo atto stragiudiziale di diffida in data 19/02/02, indirizzate al Comune;
- parere del consulente legale comunale in data 08/02/02.

Circa la vicenda in argomento, risulta inoltre pervenuto esposto a firma del Sindaco e della Giunta Comunale prot.3184 del 12/03/04 (in merito a presunti profili di illegittimità dell’intervento assentito sui suoli in questione con C.E. n.2774 del 13/03/03, in ditta Nardelli Antonio), cui si è dato seguito con nota S.U.R. prot.4635 del 27/04/04, riscontrata dal Comune con nota prot.1617 del 17/02/05; sono pervenuti ancora la nota prot.5703 del 05/05/04 a firma del Responsabile U.T.C., nonché lettera del 07/09/04 dell’Arch. D. Baccaro (progettista dell’intervento contestato).

Ciò premesso, sulla scorta della suddetta documentazione complessivamente rimessa e pervenuta, in ordine al provvedimento comunale proposto va riferito quanto di seguito.

- Il suolo in questione è tipizzato nel P.R.G. adottato con delibera di C.C. n.60/1977 come zona “S2B” per urbanizzazioni secondarie, individuata nella Tav. 12 come area n.13 dell’estensione di mq.1.600 (standards ex D.M. n.1444/1968).
- Con delibere di G.R. n.1226 del 10/03/80 e n. 4587 del 30/05/80 di approvazione del P.R.G., per il suddetto suolo, in sede di esame delle osservazioni nn. 59-60 a nome di Nardelli Antonio, è stato determinato quanto segue: “si ritengono in linea generale accoglibili (date le preesistenze), previa verifica della situazione dei luoghi e della dotazione di standards di P.R.G., e conseguente adozione di un’apposita variante al P.R.G. “.
- La Variante al P.R.G. per l’adeguamento alla L.r. n. 56/1980, adottata con delibera di C.C. n.24/1985 ed approvata con delibere di G.R. n. 7580 del 27/12/91 e n.1748 del 14/06/93, ha confermato la destinazione “S2B”.
- Con sentenza T.A.R. n. 117/1995, pronunciata sui ricorsi riuniti nn. 175-333-923 del 1989 proposti da Nardelli Antonio contro il Comune di Locorotondo, sono stati annullati la delibera di C.C. n. 85 del 09/06/88 (di approvazione del progetto esecutivo di un parcheggio) e connessi atti e decreti di occupazione ed espropriazione del suolo in questione.
Va rilevato che la citata sentenza non fa alcun riferimento alla Variante di cui innanzi, adottata ed approvata in pendenza dei ricorsi accolti.
- Con le delibere di C.C. n. 62/2002 e n. 10/2004 in oggetto (in precedenza descritte), per il suolo in questione è stata adottata la variante al P.R.G. per l’attribuzione della destinazione urbanistica a zona di completamento, con indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq. 3.
- Sulla scorta dei predetti trascorsi amministrativi, sono stati rilasciati al Nardelli Antonio la concessione edilizia n. 2774 del 13/03/03 e successivo permesso di costruire n. 121 del 05/01/04 per variante in corso d’opera, per la costruzione di un complesso edilizio per civile abitazione e locali commerciali, deposito e box

auto interessante l'area ex "S2B", precisamente in catasto al fg.34 p.lle 366-367-1176; i predetti provvedimenti fanno riferimento, in particolare, all'applicazione di un indice di fabbricabilità fondiario di mc/mq.1,5, in quanto ritenuto "il rapporto di edificabilità vigente prima dell'entrata in vigore delle norme del P.R.G."

- Con esposto a firma del Sindaco e della Giunta Comunale prot.3184 del 12/03/04, gli stessi provvedimenti sono stati oggetto di rilievi in ordine a presunti profili di illegittimità.

Con riferimento ai profili di variante al P.R.G. da zona "S2B" a zona di completamento oggetto specificamente delle presenti valutazioni e determinazioni di competenza regionale, sensi dell'art. 16 della L.r. n.56/1980, va inoltre riferito che con la relazione tecnica U.T.C. rimessa con la nota comunale prot.4131/2005, viene inoltre evidenziato principalmente quanto segue:

- il P.R.G. attualmente vigente (Variante di adeguamento alla L.r. n.56/1980) prevede uno standard di 27,58 mq/ab., pertanto in esubero rispetto ai minimi di legge (18 mq/ab.);
- in termini di superfici, sono previsti mq.112.400 di aree "S2A", mq.59.970 di aree "S2B" e mq.150.000 di "Parco Urbano";
- a seguito della presente variante, le superfici suddette si ridurrebbero di mq.2.800 determinando, tenuto conto anche degli abitanti teorici della nuova zona B1, un nuovo standard procapite di 27,14 mq/ab. (il relativo calcolo non risulta esplicitato nella relazione di cui trattasi);
- detta diminuzione non crea variazione essenziale al dimensionamento complessivo degli standards ed ai criteri informativi del P.R.G. vigente;
- nel contempo, la variante proposta fa fronte -parzialmente- alla mancanza di parcheggi nel centro urbano, prevedendo la realizzazione, a carico dei privati, e la cessione al Comune di un parcheggio di mq.850.

Sulla scorta di quanto innanzi premesso e riferito, va rilevato e considerato quanto segue:

- La sentenza T.A.R. n. 117/1995, annullando la delibera di C.C. n.85 del 09/06/88 (di approvazione del progetto esecutivo di un parcheggio) e connessi atti e decreti di occupazione ed espropriazione del suolo in questione, ha ritenuto che "... il Comune non poteva determinarsi a realizzare il parcheggio in questione prescindendo completamente dall'esposto avviso della Regione: invero, anche escludendo sul punto l'automatica modifica della destinazione prevista dal piano di area per verde attrezzato, cionondimeno l'amministrazione comunale avrebbe dovuto dare un concreto seguito alla determinazione regionale secondo la quale, avendo il ricorrente fatto presente che sull'area in questione preesistevano fabbricati, era necessario verificare lo stato dei luoghi e, quindi, eventualmente adottare corrispondente variante al P.R.G."; nulla viene pertanto pregiudizialmente determinato dal T.A.R. in ordine alla destinazione urbanistica dell'area, la cui definizione viene rinviata a specifica variante.
- Per l'area in questione, pertanto, nelle more della predetta variante deve farsi riferimento alle disposizioni transitorie dell'art.4/ultimo comma della L. n.10/1977, punto "b" (nell'ambito dei centri abitati sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico).
- In sede di conseguente esame della variante proposta, va osservato che l'art.7 del D.M. n.1444/1968 precisa, per le zone di tipo "B", che le densità territoriali e fondiari sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt.3-4-5 del medesimo D.M; per l'area in questione, ricompresa nell'ambito del centro urbano, non può pertanto ritenersi esaustivo assumere, come unico riferimento per la ripartizione la destinazione e l'indice di fabbricabilità della zona B1 contermine.
- D'altra parte va considerato, sotto il profilo della ricognizione fisico-giuridica, che -come già in precedenza riferito- per la predetta area si è ritenuto in sede comunale di rilasciare la concessione edilizia n.2774 del 13/03/03 ed il permesso di costruire n.121 del 05/01/04, con indice di fabbricabilità fondiario pari a mc/mq. 1,5 (in quanto ritenuto "il rapporto di edificabilità vigente prima dell'entrata in vigore delle norme del

P.R.G.); si è fatto riferimento, evidentemente, alle disposizioni dell'art.17 della L. n.765/1967 (art.41/quinques della L. n.1150/1942).

Il predetto indice fondiario di mc/mq.1,50 può ritenersi, alla luce delle disposizioni di legge complessivamente richiamate, tecnicamente congruo ai fini della ritipizzazione in argomento.

- Per quanto attiene alle norme tecniche di attuazione, salvo che per l'indice di fabbricabilità fondiaria come in precedenza stabilito, deve farsi riferimento all'art.11 delle vigenti N.T.A. (Variante di adeguamento alla L.r. n.56/1980).
- Peraltro, circa l'estensione dell'area in questione, oggetto della ritipizzazione, va fatto riferimento specificatamente alle indicazioni scritto-grafiche del P.R.G. e successiva Variante di adeguamento alla L.r. n.56/1980 (maglia "S2B", individuata nella Tav.12 del P.R.G. come area n.13).

Con le suddette specificazioni, da recepirsi con delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16/co.11° della L.r. n.56/1980, si ritiene meritevole di approvazione la variante proposta, riferita peraltro a P.R.G. conforme alla L.r. n.56/1980.

Sono fatte salve le determinazioni da assumersi in capo dell'Amm.ne Com.le, in ordine alla legittimità della concessione edilizia n.2774 del 13/03/03 e del permesso di costruire n.121 del 05/01/04, rilasciati nelle more della presente variante.

Si rimettono gli atti al C.U.R., per il parere di cui all'art.16/co.8° della L.r. n.56/1980.

Il Responsabile U. O.
Geom. Emanuele Moretti

Il Dirigente d'Ufficio
Geom. Antonio Ancona

Il Dirigente di Settore
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1119

Ostuni (Br) – Variante al P.R.G. per le zone B di completamento “Sopraelevazioni” (rielaborazione). Approvazione con prescrizioni.

Assente l'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

“”Il Comune di Ostuni è dotato di P.R.G. - Adeguamento alla L.r. n.56/1980, approvato in via definitiva con delibera di G.R. n.2250 del 18/05/95.

Con delibera di C.C. n.36 del 10/12/02 il Comune ha adottato, ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, la Variante al P.R.G. afferente alle zone omogenee di tipo B di completamento “Sopraelevazioni”, redatta dall'U.T.C. (Ing. R. Melpignano ed Ing. V. Giorgino) e costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Variante alle N.T.A.;
3. Tavola unica - Planimetria del centro urbano, in scala 1:2000.

A seguito delle pubblicazioni degli atti, sono state presentate n. 12 osservazioni di cittadini, esaminate dall'U.T.C. con relazione istruttoria del 05/05/03 e dal C.C. con delibera n. 18 del 23/05/03, con determinazione di rigetto delle osservazioni nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 e di parziale accoglimento delle nn. 5 e 9.

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata rimessa con nota comunale prot. 18769 del 14/08/03.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 13 del 22/06/2005, dalla quale risulta quanto segue.

La presente Variante costituisce la rielaborazione del precedente strumento urbanistico adottato con

delibera di C.C. n.250 del 19/04/90 ed oggetto, in sede di esame regionale, di rilievi con determinazione di rinvio degli atti al Comune (nota prot.2460 del 18/03/96, relazione istruttoria n.24 del 22/09/97, parere C.U.R. n.33 del 02/04/98 e - infine- delibera di G.R. n.599 del 09/05/2000); in particolare, l'Amm.ne si è proposto il superamento dei vizi procedurali e di legittimità evidenziati nei richiamati provvedimenti regionali, nel contempo controdeducendo nelle parti ritenute non condivisibili.

Nella delibera C.C. n.36/2002 di adozione, viene altresì specificato che la Variante costituisce studio particolareggiato delle zone “B”, ai fini delle sopraelevazioni ai sensi del punto “b)” della Circolare regionale n.344 del 04/05/72 “Istruzioni per l'applicazione del D.M. 02/04/68 n. 1444, artt. 7 e 9, zone omogenee di tipo B”.

Le motivazioni, gli obiettivi ed i contenuti della Variante, sono rappresentati nella Relazione di progetto (paragrafo 2, pagg.8-9-10), a cui si rinvia per economia espositiva.

La stessa Relazione progettuale comprende l'analisi degli elementi storici, sociali ed edilizi, nonché demografici, del tessuto edificato delle zone B, con riproposizione di contenuti, rappresentazioni grafiche, documentazione fotografica e tabelle della relazione del Prof. De Salvia (prodotta nell'ambito del precedente procedimento concluso con la delibera di G.R. n.599/2000).

Con riferimento agli ipotizzati interventi di sopraelevazione e di nuova edificazione su aree libere, la Relazione progettuale specifica le puntuali motivazioni e criteri di determinazione, in rapporto alle sottozone individuate ed alle caratteristiche e consistenze degli immobili interessati nell'ambito di ognuna delle sottozone (paragrafo 4, pagg. 12 e segg., cui si rinvia per economia espositiva).

Le predette determinazioni sono corredate di tabelle, planimetrie e documentazione fotografica di individuazione e analisi puntuale degli immobili e correlati interventi, anche in termini di piani, altezza e volumetria, realizzabili in base alla Variante in esame.

In particolare, la tabella “Riepilogo finale” riporta, per ogni sottozona e maglia, i dati relativi alle superfici, ai volumi ed agli indici di fabbricabilità territoriale esistenti e di previsione; di seguito si riportano i dati totali più significativi per sottozona:

	sottozona B1	sottozona B2	sottozona B3	Totali
superficie maglia mq.	299.312	123.121	213.317	635.750
volume esi- stente mc.	1.735.017	1.036.520	1.256.259	4.027.796
i.f.t. esistente mc./mq.	5,80	8,42	5,89	6,34
incremento volumetrico mc.	33.234	29.415	4.804	67.453
incremento percentuale	1,915%	2,838%	0,382%	1,675%
volume totale mc.	1.768.251	1.065.935	1.261.063	4.095.249
nuovo i.f.t. mc./mq.	5,91	8,66	5,91	6,44

In ordine alla verifica del dimensionamento insediativo per le zone B e degli standards ex D.M. n. 1444/1968, il presente provvedimento fa riferimento (paragrafo 5 della Relazione progettuale, pagg. 19 e segg.), al vigente P.R.G. approvato con le delibere di G.R. n. 3124/1993 e n. 2250/1995.

Viene evidenziato, in particolare, che l'incremento volumetrico di mc.67.453 riveniente dalla Variante rientra di fatto nelle capacità residue delle zone B, individuate nel predetto P.R.G. in 700 stanze (pari a mc.70.000), e che gli standards della residenza conteggiati dal medesimo P.R.G. in mq. 718.970 (di cui mq.431.640 quali computo al doppio delle aree esistenti in zona B e mq.287.330 quali aree ancora libere) sono a tutt'oggi sovrabbondanti rispetto al fabbisogno complessivo relativo agli abitanti (popolazione teorica calcolata dal P.R.G. all'anno 1995: 34.165 abitanti; popolazione censita all'anno 2001: 32.642 abitanti).

Per quanto attiene alle norme tecniche, rispetto al testo normativo all'attualità vigente (art.3 -titolo 11- delle N.T.A.), è stata riformulata un'accurata articolazione degli interventi e delle modalità esecutive per ogni sottozona, sulla scorta anche delle prescrizioni regionali di cui ai precedenti provvedimenti; si evidenziano sinteticamente, in particolare, i seguenti più significativi dispositivi:

- per gli edifici esistenti si consente la ricostruzione fedele in termini di volume, sagoma, prospetti, superfici e numero dei piani;
- nella sottozona B1, per gli edifici costituiti da solo piano terra si consente la sopraelevazione al 1° piano (senza l'indice fondiario); per le aree libere di superficie non superiore a mq.300 si consentono costruzioni di due piani f.t. (altezza max ml.7; senza l'indice fondiario), come anche per le altre aree libere ma con l'indice fondiario di mc./mq.5;
- nella sottozona B2, per gli edifici costituiti da piano terra e primo piano si consente la sopraelevazione al 2° piano e per quelli costituiti da solo piano terra si consente la sopraelevazione al 1° ed al 2° piano (senza l'indice fondiario); per le aree libere di superficie non superiore a mq.300 si consentono costruzioni di tre piani f.t. (altezza max ml. 10, anche se al proposito si rileva un'inesattezza nel testo dell'art.6.2.4 proposto, dove è riportata erroneamente l'altezza max ml. 7, oggetto di rettifica con la delibera di C.C. n. 18/2003; senza l'indice fondiario), come anche per le altre aree libere ma con l'indice fondiario di mc./mq. 5;
- nella sottozona B3, per gli edifici costituiti da piano terra e primo piano si consente la sopraelevazione al 2° (solo in caso di lastrico di superficie non superiore a mq. 150 e di confini laterali edificati con tre piani f.t.; senza l'indice fondiario) e per quelli costituiti da solo piano terra si consente la sopraelevazione limitatamente al 1° piano (senza l'indice fondiario); per le aree libere di superficie non superiore a mq. 300 si consentono costruzioni di due piani f.t. (altezza max ml. 7; senza l'indice fondiario); per le aree libere di superficie superiore a mq. 300 si consentono costruzioni di tre piani f.t. (altezza max ml. 10) con l'indice fondiario di 5 mc./mq.;
- in ordine ai parcheggi privati ex L. n. 122/1989, per gli interventi di sopraelevazione e di nuova

costruzione sulle aree libere è prescritto il reperimento nella misura fissata per legge (1 mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione), con la specificazione, limitatamente agli interventi di sopraelevazione, in caso di impossibilità di reperimento degli spazi nell'ambito del lotto, che è ammessa la monetizzazione in ragione di 50 euro per ogni mq. di superficie a parcheggio non realizzata.

La Relazione progettuale contiene, infine, specificazioni in ordine alle prescrizioni di cui alla relazione S.U.R. n.24/97 ed al parere C.U.R. n.33/98 (a base della delibera di G.R. n.599/2000), con puntualizzazione delle motivate determinazioni, di recepimento o di rigetto, assunte in merito.

Ciò stante, il S.U.R., sulla scorta -da un lato- delle analisi, motivazioni ed elaborazioni di cui alla presente Variante (in precedenza sinteticamente riprodotte) e - dall'altro lato- dei rilievi e delle considerazioni di cui ai precedenti provvedimenti regionali (che qui si intendono riproposti), fermo restando la limitazione della presente variante alle zone già tipizzate "B" di completamento nel vigente P.R.G., ha rappresentato nel merito quanto segue:

- A) Con riferimento alla sottozona "B1", in relazione alle motivazioni specificate nel presente provvedimento comunale si ritengono ammissibili, senza indice fondiario, unicamente gli interventi di sopraelevazione al 1° piano su piano terra esistente; per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione ove realizzabili, attesi i rilevati caratteri storico-morfologici di prevalente interesse ambientale del tessuto edificato esistente, documentati in atti e da preservare, e stante le disposizioni del D.M. n. 1444/1968 e la necessità a tutt'oggi di tenere in debito conto delle esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, si conferma l'indice di fabbricabilità fondiario previgente di mc./mq.5,00 ed inoltre l'altezza massima di ml.7,00 (due piani fuori terra).
- B) Nell'ambito della stessa sottozona "B1", non si ritengono ammissibili gli interventi di demolizione-ricostruzione degli edifici, peraltro non previsti dalla previgente norma del P.R.G., ne

puntualmente individuati negli elaborati prodotti, in quanto non compatibili con la preservazione dei caratteri storico-morfologici di prevalente interesse ambientale del tessuto edificato esistente.

- C) Anche nelle sottozone "B2" e "B3", in relazione alle richiamate disposizioni del D.M. n. 1444/1968 si ritengono ammissibili, senza indice fondiario, unicamente gli interventi di sopraelevazione previsti; per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, si conferma l'indice di fabbricabilità fondiario previgente di mc./mq.5,00 ed inoltre l'altezza massima di ml. 10,00 (tre piani fuori terra).
- D) Con riferimento al dispositivo proposto -limitatamente agli interventi di sopraelevazione, in caso di impossibilità di reperimento degli spazi nell'ambito del lotto da destinare ai parcheggi privati ex L. n. 122/1989- di monetizzazione di detta superficie, si prescrive che l'Am.m.ne Com.le provveda -con separato procedimento- alla individuazione e realizzazione, tenuto conto dei raggi d'influenza e di fruibilità, di apposite aree da riservare a parcheggi a compenso delle medesime superfici.
- E) **OSSERVAZIONI**
Osservazione n. 1 - Cardone Angelo (respinta dal C.C.)
Osservazione n. 2 - Masi Alfonso (respinta dal C.C.)
Osservazione n. 3 - Bruno Carmela (respinta dal C.C.)
Osservazione n. 4 - De Mola Giovanni (respinta dal C.C.)
Osservazione n. 7 - Germani Menna (respinta dal C.C.)
Osservazione n. 8 - Santoro Giuseppe (respinta dal C.C.)
Osservazione n. 10 - Semeraro Francesco Antonio (respinta dal C.C.)
Osservazione n. 12 - Palmisano Matteo (respinta dal C.C.)
 Chiedono, in generale, che gli immobili segnalati siano inseriti in sottozona B2, anziché in sottozona B1.

Si concorda con il rigetto comunale, condividendo le specifiche motivazioni addotte dall'U.T.C. nella propria relazione istruttoria allegata alla delibera di C.C. n. 18/2003.

Osservazione n.5 - Valente Anna (parzialmente accolta dal C.C.)

Chiede che l'immobile segnalato sia inserito in zona B, anzichè in zona A.

L'U.T.C., sulla base dell'analisi dello stato di fatto fisico-giuridico dei luoghi, accoglie parzialmente l'osservazione, nei seguenti termini: *"la porzione del corpo di fabbrica adiacente alla Scuola Elementare Giovanni XXIII ed insistente sulla direttrice di Via Manin nonchè la porzione di corpo di fabbrica costituita dai due depositi seminterrati, il tutto meglio indicati nelle fotografie alla presente relazione, debbono essere comunque tipizzate come viabilità di P.R.G. mentre il resto del corpo di fabbrica si può inserire nella sottozona B1."*

Si concorda con il parziale accoglimento dell'osservazione nei termini sopra specificati, condividendo le specifiche motivazioni addotte dall'U.T.C. nella propria relazione istruttoria allegata alla delibera di C.C. n. 18/2003.

Osservazione n.6 - Camarda Giovanni

E' articolata nei seguenti punti:

6.1 Chiede l'introduzione nella maglia 7 della sottozona B1 della possibilità di sopraelevare il piano terra esistente in Via Metastasio n.28.

L'U.T.C. respinge l'osservazione in quanto la suddetta sopraelevazione è già prevista dalla Variante.

Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni.

6.2 Chiede l'eliminazione della norma che prevede la monetizzazione delle aree a parcheggio.

L'U.T.C. respinge l'osservazione rinviando alle motivazioni riportate nella relazione tecnica della Variante.

Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni, richiamando peraltro in merito la prescrizione di cui al punto D della presente relazione.

6.3 Chiede di confermare l'attuale normativa sull'altezza massima dei fabbricati pari a ml. 11,00

e sulla distanza dai confini opposti al fronte strada pari a ml. 5,50.

L'U.T.C. respinge l'osservazione confermando i rispettivi limiti di ml.10 e di ml.5 introdotti con la Variante.

Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni.

6.4 Chiede l'introduzione di una norma generale che preveda un rapporto fra larghezza stradale ed altezza massima dell'edificio in ogni sottozona.

L'U.T.C. respinge l'osservazione rinviando all'applicazione della circolare regionale n.344/1972.

Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni.

6.5 Chiede l'eliminazione della normativa specifica riguardante le "aree libere" superiori a mq.300 in quanto non esistenti.

L'U.T.C. respinge l'osservazione ipotizzando la possibilità di aree rivenienti da demolizione.

Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni, richiamando peraltro in merito le prescrizioni di cui ai punti A, B e C della presente relazione.

6.6 Chiede l'accorpamento delle sottozone B2 e B3 con unificazione della normativa, in quanto di caratteristiche urbanistiche e morfologiche analoghe.

L'U.T.C. respinge l'osservazione rinviando alle motivazioni riportate nella relazione tecnica della Variante.

Si concorda con il rigetto per le stesse motivazioni.

Osservazione n.9 - Parisi Antonio Claudio (accolta dal C.C.)

Chiede che gli immobili segnalati siano inseriti in sottozona B2 anzichè in sottozona B3 (isolato Vie Cisaria, Solari, Sturzo ed Antelmi) ed in sottozona B3 anzichè in sottozona B2 (isolato Vie Solari, Sturzo, Antelmi e Custoza).

L'U.T.C., sulla base dell'analisi dello stato di fatto dei luoghi, accoglie l'osservazione.

Si concorda con l'accoglimento dell'osservazione nei termini specificati dall'U.T.C., condividendo le specifiche motivazioni addotte dall'U.T.C. medesimo nella propria relazione istruttoria allegata alla delibera di C.C. n. 18/2003; peraltro, in

merito si richiama la prescrizione di cui al punto C della presente relazione.

Osservazione n. 11 - Asciano Angela (respinta dal C.C.)

Chiede che nella normativa prevista per la zona B3 nella variante adottata venga eliminata la prescrizione che consente la sopraelevazione limitatamente al solo 2° piano sul primo piano esistente solo per i lastrici solari di superficie non superiore a mq.150 e confinanti su entrambi i lati ortogonali alla strada con edifici costituiti da almeno tre piani fuori terra.

Si concorda con il rigetto comunale, condividendo le specifiche motivazioni addotte dall'U.T.C. nella propria relazione istruttoria allegata alla delibera di C.C. n. 18/2003; in merito si richiama inoltre la prescrizione di cui al punto C della presente relazione.

Con le suddette prescrizioni e determinazioni, il S.U.R. ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante in esame.

Gli atti della Variante sono stati rimessi al C.U.R., ai sensi dell'art. 16/co.8° della L.r. n.56/1980, che nella seduta del 30/06/05, con voto n. 22/2005, ha espresso parere favorevole all'argomento, facendo propria la citata relazione istruttoria del S.U.R. n. 13 del 22/06/05, con integrazione della prescrizione "D" nei termini di seguito riportati:

"D) Con riferimento al dispositivo proposto -limitatamente agli interventi di sopraelevazione, in caso di impossibilità di reperimento degli spazi nell'ambito del lotto da destinare ai parcheggi privati ex L.n. 122/1989- di monetizzazione di detta superficie, si prescrive che l' 'Amm.ne Com.le provveda -con successivo e separato provvedimento, con utilizzo delle risorse finanziarie rivenienti dal presente dispositivo- alla individuazione e realizzazione, tenuto conto dei raggi di influenza e di fruibilità, di apposite aree da riservare a parcheggi a compenso delle medesime superfici."

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle richiamate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 13 del 22/06/05 e del

parere C.U.R. n.22 del 30/06/05, ed in particolare con le prescrizioni di cui ai punti A, B, C e D (quest'ultimo come integrato dal C.U.R.) in precedenza riportati, la Variante al P.R.G. per le zone B "Soprelevazioni" (rielaborazione), adottata dal Comune di Ostuni con le delibere di C.C. n.26/2002 e n. 18/2003.

Anche per quanto attiene alle osservazioni presentate, si propone alla Giunta di condividere le risultanze istruttorie, di cui in particolare al punto E in precedenza riportato.

Il tutto, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali, ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

Il Relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 -decimo comma- della L.r. n.56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, in conformità delle richiamate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 13 del 22/06/05 e del parere C.U.R. n.22 del 30/06/05, ed in particolare con le prescrizioni di cui ai punti A, B, C e D (quest'ultimo come integrato dal C.U.R.) in precedenza riportati, la Variante al P.R.G. per le zone B "Soprelevazioni" (rielaborazione), adottata dal Comune di Ostuni con le delibere di C.C. n.26/2002 e n. 18/2003;
- DI DECIDERE, in ordine alle osservazioni presentate, in conformità con le risultanze istruttorie, di cui in particolare al punto E in precedenza riportato;
- il Consiglio Comunale di Ostuni procederà, ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti della Variante al P.R.G.;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ostuni, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1120

Faggiano (Ta) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica e

Assetto del territorio ed E.R.P., sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile dell' U.O. 3° - Urb, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue, il Presidente Vendola:

“Il Comune di FAGGIANO munito di P. di F. approvato con D.P.R.P. 1299 del 31/05/77, con delibera di C.C. n. 21 del 6/05/98 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio.

Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e avverso gli stessi sono state prodotte n. 26 osservazioni delle quali n. 5 fuori termine tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera n.1 dell'1/02/99.

Gli atti tecnici-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle LL.RR. n. 24 del 24/07/94 e n. 8 del 28/01/1998 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con relazione-parere in data 10/10/2002 ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche il Piano di cui trattasi.

Successivamente la Giunta Regionale con delibera n. 2227 del 23/12/2002 ha approvato il PRG con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del C.U.R. del 10/10/2002 decidendo nel contempo in ordine alla osservazioni prodotte nei limiti e nei termini delle determinazioni di cui alla stessa relazione-parere e richiedendo alla Amm.ne Com.le di FAGGIANO apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

In relazione a quanto sopra il Comune di FAGGIANO con provvedimento n. 6 del 26/04/2004 ha provveduto a determinarsi in merito alle prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere parte integrante della delibera di G.R. n. n. 2227 del 23/12/2002, trasmettendo con note n. 2667 e 2694 del 10/05/2004 al Settore Urbanistico la succitata delibera comunale n. 6/04 e gli atti tecnici e grafici di seguito elencati:

- a)- Relazione generale illustrativa
- b)- Norme tecniche di attuazione e tabella - schema per la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri per superfici tipizzate, lottizzate o particolareggiate per comparti di minimo intervento;
- c)- analisi della dinamica demografica e proiezioni all'anno;

- d)- tabella degli standars urbanistici con calcolo fabbisogno aree a standards;
- e)- Regolamento edilizio;
- t)- Relazione geologica;
- g)- Tavole grafiche:
1. Carta di inquadramento territoriale 1:100000
 2. Tavola tematica interrelazioni con comuni limitrofi 1:50000
 3. Stato di fatto territorio, aggiornamento catastale 1:2000
 4. Stato di fatto territorio, aggiornamento aerofotogrammetrico 1:5000
 5. Stato di fatto territorio, aggiornamento aerofotogrammetrico centro urbano 1:2000
 6. Stato di fatto territorio: aggiornamento aerofotogrammetrico zona industriale 1:2000
 7. Stato di fatto territorio: uso agricolo del suolo 1:5000
 8. Stato di fatto territorio: strumento urbanistico vigente (variante al P.d.F.) 1:5000
 9. Stato di fatto territorio, reti tecnologiche ENEL 1:2000
 10. Stato di fatto territorio: reti tecnologiche EAAP 1:2000
 11. Stato di fatto territorio: reti tecnologiche fognatura 1:2000
 12. Stato di fatto territorio: reti tecnologiche TELECOM 1:2000
 13. Stato di fatto territorio: aree a standards - D. M. 144/1968 1:2000
 14. Stato di fatto territorio: vincoli 1:2000
 - 14/A Tavola di piano: vincolo idrogeologico 1:2000
 - 14/B Tavola di piano: vincolo paesaggistico 1:2000
 15. Sezioni territorio comunale 1:5000
 16. Tavola di piano: zonizzazione intero territorio comunale 1:5000
 17. Tavola di piano: zonizzazione centro urbano 1:2000
 - 17/A. Tavola di piano, zonizzazione centro urbano con osservazioni 1:2000
 18. Tavola di confronto fra la Variante al P.d.F. e P.R.G 1: 5000
 19. Tavola di piano: tavola sostitutive della strumentazione attuativa zona A 1:1000

20. Tavola di piano: tavola sostitutive della strumentazione attuativa zona Br3 1:1000
21. Tavola di piano: tavola sostitutiva della strumentazione attuativa zona Br4 1:1000
22. Tavola di piano. tavola sostitutiva della strumentazione urbanistica zona C1 1:1000
23. Tavola di piano: tavola sostitutiva della strumentazione attuativa zona C3b 1:1000

Dal punto 2. del deliberato di C.C. n. 6/2004 si rileva testualmente:

“ gli atti sopra elencati sostituiscono completamente tutti i precedenti.”

Tutto ciò premesso, si provvede in questa sede all'esame delle valutazioni operate dal C.C. di FAGGIANO in merito alle prescrizioni e modifiche della delibera di G.R. n. 2227/2002, seguendo l'ordine riportato nella relazione parere del C.U.R. del 10/10/2002.

A) RICHIESTA ULTERIORI PARERI

Punto 3.1 (relazione parere del C.U.R.)

Il C.U.R. Ristretto ha richiesto di acquisire da parte del Comune il parere della Soprintendenza ai BB.M. per quanto concerne gli interventi nel centro storico-ambientale.

Determinazioni regionali.

In proposito non risultando in atti il pronunciamento della Soprintendenza ai BB.AA. Per la Puglia, tutti gli interventi nel Centro Storico sono subordinati al parere della stessa Soprintendenza.

B) CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE

Punto 3.2 (relazione parere del C.U.R.)

Punto a)

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

“Al fine della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio comunale si prescrive la localizzazione su specifica cartografia, in scala adeguata, dei seguenti beni soggetti a vincolo territoriale e/o puntuale, verifican-

doli con quelli contenuti nelle tavole del PUTT/P regionale approvato e con le prescrizioni ed osservazioni di cui ai pareri degli Enti preposti ai vincoli:

- aree soggette a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39;
- aree soggette a vincolo ex lege 490/99;
- aree soggette a vincolo idrogeologico (boschi, gravine, lame, ecc.)
- aree soggette a vincolo archeologico ed architettonico;
- zone faunistiche di cui alla L.R. 10/84;
- immobili ed aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1089/39
- beni ed edifici rurali di interesse ambientale e relative pertinenze (es. masserie, torri, casine, iazzi, chiese rurali, edicole votive, giardini, parchi e dimore storiche ,ecc.).

Resta inteso che tale operazione, da effettuarsi in sede di controdeduzioni comunali potrà comportare anche la integrazione delle previsioni contenute negli elaborati del Piano, nonché la predisposizione di adeguata normativa di tutela.

Determinazioni comunali

L'Amministrazione Comunale con nota prot. 3090 del 28/05/04 ha trasmesso atti ed elaborati riguardanti gli adempimenti comunali effettuati in attuazione del P.U.T.T..

Determinazioni regionali

In ordine agli elaborati trasmessi, nella presente fase non è possibile operare alcuna valutazione trattandosi di adempimenti comunali connessi ad altro e diverso procedimento amministrativo come previsto dalle N.T.A. del P.U.T.T., fermo restando comunque la cogenza delle prescrizioni del P.U.T.T. in rapporto alle previsioni del P.R.G. in questione.

Punto b)

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

“b) Vanno adeguate le tavv. 16-16 bis -17- 17bis -18 con quanto osservato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con parere del 24/01/2000 prot. 751 (vedasi

Allegati n. 1-2-3 dello stesso parere) e dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto con parere del 16/07/99 prot.19179 qui in toto recepiti.”

Determinazioni comunali

Per quanto attiene alle tavv. n. 16, 17, 17 bis (rectius 17A) e 18, l'Amm.ne Comunale, così come riportato in delibera di C.C. n. 6/2004, ha adeguato le tavole del P.R.G. secondo le condizioni e prescrizioni regionali approvando gli atti tecnici che, ad avviso della stessa Amm.ne, sostituiscono completamente tutti i precedenti adottati con delibere di CC. n. 21 del 6/05/98 e n.1 dell'1/02/99.

La predetta documentazione è priva della tav. 16 bis (rectius 16A) ininfluenza ai fini del procedimento in quanto contiene la localizzazione delle osservazioni nella tavola di zonizzazione intero territorio comunale approvata con delibera di C.C. n. 1 del 1/02/1999.

Determinazioni regionali

Si prende atto di quanto determinato dalla Amm.ne Comunale, con la precisazione che gli elaborati su indicati non sostituiscono ma integrano gli elaborati di cui all'adozione del P.R.G. e valgono nei limiti e nei termini del recepimento e/o adeguamento alle prescrizioni regionali.

Punto c) e punto d)

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

- c) “Tav. 8 - si riscontrano alcune incongruenze tra la retinatura della legenda con quella della zonizzazione rappresentata che vanno adeguatamente risolte.”
- d) “Tav. 17 e 17bis - si riscontrano alcune incongruenze tra la retinatura della legenda con quella della zonizzazione rappresentata (es. zone Er e Ctr). Inoltre vanno confermati ed evidenziati i terminali delle infrastrutture. In caso di incongruenze con le tav. 16 e 16bis (sc. 1:5000), vanno considerati i perimetri della medesima tav. 17 (sc. 1:2000).

Le tavole sostitutive della strumentazione esecutiva per le aree confermate vanno integrate con i necessari elaborati e con le prescrizioni di dettaglio da osservarsi nel rilascio delle Concessioni Edilizie.”

Determinazioni comunali

L'Amm.ne Comunale, così come riportato in delibera di C.C. n. 6/2004, ha adeguato le tavole del

P.R.G. secondo le condizioni e prescrizioni regionali approvando gli atti tecnici che, ad avviso della stessa Amm.ne, sostituiscono completamente tutti i precedenti adottati con delibere di CC. n. 21 del 6105198 e n.1 dell'1/02/99.

Determinazioni regionali

Si prende atto di quanto determinato dalla Amm. ne Comunale, con la precisazione che gli elaborati su indicati non sostituiscono ma integrano gli elaborati di cui all'adozione del P.R.G. e valgono nei limiti e nei termini del recepimento e/o adeguamento alle prescrizioni regionali.

C) SETTORE RESIDENZIALE

Punto 3.3 (relazione parere del C.U.R.)

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

“Il PRG conferma le previsioni dello strumento urbanistico vigente che per le capacità residue risultano sovradimensionate per il periodo quindicennale di riferimento.

Inoltre, vengono previsti e puntualizzati con tavole di dettaglio le ulteriori volumetrie di espansione incrementando ancor più il sovradimensionamento rilevato nel periodo considerato (fino all'anno 2010 di programmazione).

- 1) Pertanto, per le ragioni esposte in precedenza, si ritiene di stralciare i comparti: C2a-C2b- C2c- C3a- C3b- C3c- PEEP2- PEEP3 e la zona omogenea Bru, salvo eventuali ulteriori approfondimenti in sede di controdeduzioni in ordine al dimensionamento del Piano.
- 2) Di conseguenza, non si giustifica il mantenimento di tutte le zone F, così prospettate nel Piano, che risulterebbero sovradimensionate rispetto alle capacità insediative previste; pertanto si rende necessario stralciare, insieme alla prevista viabilità di contorno, le zone F6, F7 e F8, confermando al tempo stesso tutte le altre zone F.

Inoltre nella zona F4, in adiacenza dell'area cimiteriale, la destinazione d'uso prevista (area per stazione di servizio) può essere mantenuta solo con l'assenso della ASL di competenza rientrando nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale (come da P.F. previgente).

- 3) Si ritiene di stralciare la zona CTR, in quanto non suffragata da una verifica del rapporto tra dimensionamento delle aree turistico-ricettive e le reali esigenze del territorio mancando un preciso studio di settore e per le ragioni esposte dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
- 4) In sede di controdeduzioni, ove l'Amm/ne Com.le intenda riconfermare le aree indicate come zona omogenea Bru, previo verifica del dimensionamento e nell'ambito della struttura di Piano tesa a conurbare il Capoluogo con la Frazione, si ritiene di evidenziare che dette aree debbono intendersi più propriamente come zona “estensiva rada” con iff non superiore a 0,50 mc/mmq. lotto minimo non inferiore a 2000 mq, e conseguente determinazione dell'ift e assoggettamento a strumento urbanistico preventivo.”

Determinazioni comunali

Per quanto attiene al capoverso 1.), dagli atti tecnici inviati si evince che il Comune ha stralciato i comparti C2a - C2b - C2c - C3a - C3c - PEEP2- PEEP3 così come prescritto, ad eccezione della zona C3b con la seguente motivazione riportata in delibera di C.C n.6/2004:

“conferma della zona C3c (rectius C3b così come riportata negli atti progettuali) in quanto unica area che non permette la soluzione di continuità della frazione di S. Crispieri a Faggiano.”

Per quanto attiene alle zone Bru il Comune di Faggiano, in ottemperanza a quanto prospettato dal C.U.R. al su riportato punto 4.), in uno agli atti progettuali di cui alla delibera di C.C. n. 6/2004, ha prodotto un elaborato attinente al ridimensionamento del P.R.G. nel quale, con puntuali motivazioni, ha ritenuto di riproporre, anche se in maniera riduttiva, la succitata zona C3b e la zona Bru.

Dallo stesso elaborato si evince che a fronte di 3.500 abitanti residenti all'anno 1995 la popolazione risulterebbe ridimensionata al valore di 4.304 abitanti rispetto ai 6.238 abitanti inizialmente proposti.

Nelle N.T.A. riproposte all'art. 2.43 le norme di piano relative alla Zona Bru – Zona estensiva rada, prevedono i.f.f. = 0.50 mc/mq e superficie minima di lotto Lm = 3000 mq.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Per quanto attiene al capoverso 2.) dalle tavole sostitutive si evince che sono state stralciate le zone F6, F7 e F8 e riconfermate le altre zone F così come prescritto; è stata invece riconfermata la zona F4 in adiacenza all'area cimiteriale.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali circa le zone F6, F7 e F8 riconfermandosi in questa sede quanto prescritto dal C.U.R. circa la zona F4.

Per quanto attiene al capoverso 3.) dalle tavole sostitutive si evince che sono state stralciate le zone Ctr così come prescritto dal C.U.R..

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

D) SETTORE PRODUTTIVO - (ZONA D)

Punto 3.4 (relazione parere del C.U.R.)

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

“Si confermano le scelte di Piano alla luce delle analisi ed approfondimenti operati.”

Determinazioni regionali

In proposito la prescrizione regionale non necessita di alcuna determinazione comunale.

E) ZONE AGRICOLE (E)

Punto 3.5 (relazione parere del C.U.R.)

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

“Si ritiene di stralciare la “zona Er - Edilizia Residenziale Stagionale” al fine di tutelare il territorio rurale oltrechè alla non ipotizzabile possibilità di insediare ulteriori volumi residenziali. Nelle norme per le zone agricole si prescrive che le nuove costruzioni sia a carattere produttivo sia a carattere abitativo, vanno ammesse prevalentemente per soddisfare le necessità della produzione agricola.”

Determinazioni comunali

Dalle tavole sostitutive si evince che sono state stralciate le zone Er – Edilizia Residenziale Stagionale così come prescritto dal C.U.R..

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

F) REGOLAMENTO EDILIZIO

Punto 3.6 (relazione parere del C.U.R.)

“Sia l'elaborato di progetto, sia l'elaborato con le osservazioni (da riportare in uno), vanno adeguati alle norme vigenti, pervenendo alla formulazione di un testo unico.”

Determinazioni comunali

L'Amm.ne Comunale, così come si evince dalla delibera di C.C. n. 6/2004 insieme a tutte le tavole del P.R.G. adeguate secondo le condizioni, prescrizioni regionali ha approvato anche il Regolamento edilizio riportando in uno i due testi precedentemente adottati con delibere di CC. n. 21 del 6105198 e n. 1 dell'1/02/99.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

G) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Punto 3.6 (relazione parere del C.U.R.)

Le seguenti prescrizioni del C.U.R. riguardano le modificazioni, integrazioni e eliminazioni dei seguenti articoli delle N.T.A. approvate con delibera di C.C. n. 21 del 6/05/98 di adozione del P.R.G.:

Artt. 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16, 2.18, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.33, 2.39, 2.41, 2.44, 2.45, 2.46 e 2.47.

Determinazioni comunali

L'Amm.ne comunale ha recepito le prescrizioni relative ai seguenti articoli:

Artt. 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16, 2.18, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.33, 2.44, 2.45, 2.46 e 2.47.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Per quanto attiene all'art. 2.39 - Zone B1, il C.U.R. si è espresso testualmente:

“”In detto articolo si modificano i seguenti indici:

- Iff 5 mc/mq
- Distacco degli edifici da pareti finestrate: mt.10 minimo
- Distacco degli edifici dai confini mt. 5.00 minimo””

Determinazioni comunali

L'Amm.ne Comunale ha ritenuto di riproporre per le zone B1 la normativa della Variante al P.di F. del Comune di Faggiano approvata con delibera di G.R. n.4762 del 3/08/79.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Per quanto attiene all'art. 2.41 - Zone Br, il C.U.R. si è espresso testualmente:

“”In detto articolo si elimina il punto c.)””

L'Amm.ne Comunale ha ritenuto di riconfermare quanto normato nelle N.T.A. di cui alle delibere di C.C. n. 21 del 6/05/98 e n.1 dell'1/02/99.

Determinazioni regionali

Si riconferma la prescrizione del C.U.R..

H) OSSERVAZIONI**Osservazione n.1****N.T.A. con Osservazioni**

Con delibera di C.C. n. 1 dell'1/02/99 - Esame delle Osservazioni al P.R.G. adottato, a seguito delle osservazioni avanzate dall'U.T.C., l'Amm.ne Comunale ha approvato come atto integrativo alle tavole di Piano, uno stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione denominato “N.T.A. con Osservazioni”.

Le seguenti prescrizioni del C.U.R. riguardano le modificazioni, integrazioni e eliminazioni dei seguenti articoli delle “N.T.A. con Osservazioni” approvate con delibera di C.C. n. 1 dell'1/02/1999:

- Artt. riguardanti le zone omogenee di tipo D1, D2 e D3.

- Artt. 2.11, 2.23, 2.25, 2.26, 2.39, 2.41 e 2.42.

L'Amm.ne comunale ha recepito le prescrizioni relative ai seguenti articoli:

- Artt. riguardanti le zone omogenee di tipo D1, D2 e D3.

- Artt. 2.11, 2.23, 2.25 e 2.26.

Per quanto attiene all'art. 2.39 e all'art. 2.41 si riconferma quanto esplicitato al precedente punto G).

Per quanto attiene all'art. 2.42 - Zona Br1 e Br2 il C.U.R. si è espresso testualmente:

“In detto articolo l'iff. si riduce a 3.5 mc/mq come da Piano adottato.”

L'Amm.ne Comunale ha ritenuto di riconfermare quanto normato nelle N.T.A. con Osservazioni (iff. = 5 mc/mq).

Determinazioni regionali

Si riconferma la prescrizione del C.U.R..

REGOLAMENTO EDILIZIO CON OSSERVAZIONI

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.:

“Si concorda in linea generale con quanto riportato nell'elaborato “R.E. con osservazioni fermo restando l'obbligo di rivisitazione ai fini dell'adeguamento complessivo del R. E alla normativa vigente.”

- L'Amm.ne Comunale, così come si evince dalla delibera di C.C. n. 6/2004, ha riformulato il Regolamento Edilizio Comunale adeguato alle norme vigenti.

Si prende atto delle determinazioni comunali.

- Osservazioni nn. 4, 5, 9, 14, 15, 17 (17A e 17B).

Per queste osservazioni si confermano in questa sede le determinazioni di cui alla delibera di G.R. n. 2227 del 23/12/2002.

I) Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del

15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

L) ELABORATI TECNICI ADEGUATI

In ordine agli elaborati tecnici predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, adottati dal Comune di Faggiano con delibera di C.C. n.6 del 26/04/2004 "adeguati" rispetto alle prescrizioni della citata delibera di G.R. n. 2227/2002 si inserisce sul frontespizio degli stessi la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 10/10/2002 e alla Delibera della Giunta Regionale n.2227/2002 e conseguentemente non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Faggiano con la delibera di C.C. n. 21 del 6/05/98".

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre alla Giunta l'approvazione definitiva del PRG del Comune di FAGGIANO con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alle delibere G.R. n. 11 del 12/01/1999, così come integrate e/o modificate e/o riconfermate esaustivamente ai punti A), B), C), D), E), F), G), I) e L) della presente relazione.

In ordine alle osservazioni si confermano le valutazioni così come innanzi riportato al punto H).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 – COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 lettera d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI

ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O.- 3°-URB., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di approvare la relazione;
- Di approvare definitivamente il PRG del Comune di FAGGIANO adottato con delibera di C.C. n. 21 del 6/05/98 con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di GR. n. 2227 del 23/12/2002, così come riconfermate e/o integrate conclusivamente ai punti A), B), C), D), E), F), G) e L), di cui alla narrativa e che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportati nonché di quanto riportato al punto 1) in rapporto alle disposizioni della L.s. 183/89.
- In ordine alle osservazioni si confermano le valutazioni di cui al punto H) innanzi riportato;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di FAGGIANO del presente provvedimento e a provvedere alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1121

**S. Giorgio Jonico – Piano Regolatore Generale –
Richiesta al comune adempimenti ex art. 16,
L.R. 56/80.**

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Assetto del territorio ed E.R.P., sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile dell' U.O. 3° - Urb, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

“Il Comune di S. Giorgio Ionico, con delibera di C.C. n. 67 del 13/12/2000 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio.

Con nota comunale prot. n. 5988 del 7/05/2001 è stata trasmessa la deliberazione n. 10 del 24/04/2001 avente ad oggetto “Osservazioni al P.R.G.”.

Successivamente con nota 13257 del 18/11/2003 acquisita al ns. protocollo con n. 12485 del 27/11/2003 il Comune di S. Giorgio Ionico ha trasmesso la seguente documentazione:

- A. Copia autentica deliberazione Consiglio Comunale n. 2/2001 del 13.2.2001 avente ad oggetto
- B. Legge regionale 56/80. art.16. Adozione Piano Regolatore Generale.
- C. Copia autentica deliberazione del Consiglio Comunale n.10/2001 del 24.4.2001 avente ad oggetto Osservazioni al P.R.G.
- D. Copia autentica estratto Registro affissioni del Comune di S. Giorgio J.
- E. Piano Regolatore Generale (tavola 1 relazione)
- F. N. tre copie autentiche dei seguenti documenti:
 - 1) Piano Regolatore Generale (tavola I A relazione aggiuntiva al PRG sulle proposte avanzate dai privati)
 - 2) Piano Regolatore Generale (tavola 2 inquadramento territoriale)
 - 3) Piano Regolatore Generale (tavola 3 vincolo idrogeologico)
 - 4) Piano Regolatore Generale (tavola 4 vincolo paesaggistico)
 - 5) Piano Regolatore Generale (tavola 5 territorio comunale - confine e quadro di unione dei fogli catastali)

- 6) Piano Regolatore Generale (tavola 6 stato di fatto del PDF)
- 7) Piano Regolatore Generale (tavola 7 PDF - ambiti territoriali estesi)
- 8) Piano Regolatore Generale (tavola 8 PRG - zonizzazione - nord)
- 9) Piano Regolatore Generale (tavola 9 PRG - zonizzazione - sud)
- 10) Piano Regolatore Generale (tavola 10 PRG - zonizzazione - centro urbano -nord)
- 11) Piano Regolatore Generale (tavola 11 PRG - zonizzazione - centro urbano-sud)
- 12) Piano Regolatore Generale (tavola 12 - norme tecniche di attuazione)
- 13) Piano Regolatore Generale (tavola 13 - regolamento edilizio)
- 14) n. 10 Tavole tecniche contraddistinte dai nn. da 2 a 11
- 15) Norme Tecniche di attuazione
- 16) Regolamento Edilizio
- 17) Relazione zona omogenea C2 (tav. 1)
- 18) zona omogenea C2 (tav. 2 stato di fatto: planimetria)
- 19) zona omogenea C2 (tav. 3 estratto del PRG)
- 20) zona omogenea C2 (tav. 4 tracciato viario, parcheggi, aree a standard)
- 21) zona omogenea C2 (tav. 5 planivolumetrico)
- 22) zona omogenea C2 (tav. 6 numerazione e superficie dei lotti)
- 23) zona omogenea C2 (Tav.7 planimetria del verde)
- 24) zona omogenea C2 (tav. 8 norme tecniche di attuazione)
- 25) zona omogenea B4 (tav.1 relazione)
- 26) zona omogenea B4 (tav. 2 stato di fatto: planimetria)
- 27) zona omogenea B4 (tav. 3 stato di fatto: profili)
- 28) zona omogenea B4 (tav. 4 estratto del PRG)
- 29) zona omogenea B4 (tav. 5 tracciato viario, parcheggi, aree standard)
- 30) zona omogenea B4 (tav. 6 planivolumetrico)

- 31) zona omogenea B4 (tav. 7 numerazione e superficie dei lotti)
- 32) zona omogenea B4 (tav. 8 profili e tipologie edilizie)
- 33) zona omogenea B4 (tav. 9 norme tecniche di attuazione)

Successivamente è stata trasmessa documentazione integrativa con nota n. 8892 del 6/10/2004.

Gli atti tecnici-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle LL. RR. n. 24 del 24/07/94 e n. 8 del 28/01/1998 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che ha proceduto all'esame istruttorio del P.R.G. di cui trattasi nelle sedute del 21/09/2004, 5/05/2005 e 1/06/2005.

Durante la fase istruttoria il C.U.R. ha rilevato la carenza della pubblicizzazione degli atti del P.R.G. sui Quotidiani così come sancito dall'art.16 della L.R. 56/80 e quindi la impossibilità a proseguire nell'esame del P.R.G..

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di proporre alla Giunta di rimettere gli atti del P.R.G. di S.GIORGIO IONICO all'Amm.ne Comunale affinché ottemperi in esito alla pubblicazione degli stessi atti secondo quanto previsto dall'art.16 della L.R. 56/80.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 – COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 lettera d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O.- 3°-URB., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di approvare la relazione;
- Di rimettere gli atti del P.R.G. di S.GIORGIO IONICO all'Amm.ne Comunale affinché ottemperi in esito alla pubblicazione degli stessi atti secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 56/80.
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di S. GIORGIO IONICO del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1164

Comune di Polignano a Mare (Ba) – Piano di lottizzazione maglia n. 12 del 1° P.P.A. Ditta: MA.BAR. s.r.l. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica ed E. R. P. prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e

dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue, l'Assessore Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n.° 6, del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lgs n.° 490/'99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Premesso quanto sopra con nota acquisita al prot. N.°6697 del Settore Urbanistico Regionale in data 7/7/2003, il Comune di Polignano a Mare ha trasmesso al Settore la documentazione scritto-grafica relativa al P. di L. della Maglia n.° 12 del 1.° PPA destinata a zona per insediamenti turistici-alberghieri dal vigente P.R.G. al fine di acquisire, in merito a detto progetto, il parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav 1 Corografia;
- Tav 2 Localizzazione dell'intervento;
- Tav. 3 Catastale;
- Tav. 4 Stralcio dello strumento urbanistico (PRG vigente) e NTA;
- Tav 5 Stralcio dello strumento urbanistico (PRG adottato) e NTA;
- Tav 6 Stralcio Tavola C.1 -PUTT(ATE-ATD) e NTA;
- Tav 7 Aereofotogrammetrico con riporto zonizzazione del PRG;
- Tav 8 Rilievo fotografico-planimetria con punti di vista;
- Tav 8/bis Rilievo fotografico;
- Tav. 9 Rilievo altimetrico dell'area d'intervento con posizionamento delle piantumazioni e alberature esistenti
- Tav 10 Planimetria generale di progetto;
- Tav 11 Planimetria generale di progetto conteggi;
- Tav 12 Planimetria generale funzionale e della sistemazione esterna;
- Tav 13 Planimetria generale con indicazione degli impianti idrico-fognantie-elettrico-impianti speciali.
- Tav 14 Pianta piano terra corpo A e B, indicazione delle sistemazioni esterne, indicazione dei materiali da utilizzare;
- Tav. 15 Pianta Piano primo -Copertura - corpo A e B;
- Tav 16 Pianta Piano Copertura - corpo A e B;
- Tav 17 Prospetti -Sezioni;
- Tav.18 Tipologia camera d'albergo arredata;
- Relazione tecnica;
- Relazione tecnica integrativa;
- Descrizione nuova sistemazione dei parcheggi pubblici di pertinenza dell'opera pubblica "Porto Turistico" redatto a cura dell'Amministrazione

Comunale di Polignano a Mare. Riferimento parere n° 28918 e n°28919 del 11/12/2002 del Ministero per i Beni e l'Attività Culturali;

- Studio di impatto Paesaggistico.

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che questa, che attiene alla sistemazione urbanistica della maglia n°12 del 1° P.P.A., prevede la realizzazione di un Piano di Lottizzazione per insediamenti turistici alberghieri che costituisce variante ad una precedente soluzione progettuale originaria già approvata con delibera di C.C. n° 25/1998 previo acquisizione di parere favorevole del C.U.R. n°198 del 29/5/87.

Si evidenzia che il piano di lottizzazione originario è stato rielaborato, a seguito del sopraggiunto vincolo di inedificabilità assoluta imposto con D.M. 17/9/98 ai sensi della L.1089/39 su parte delle aree tipizzate a zona turistico-alberghiera dallo strumento urbanistico generale vigente.

Il piano di lottizzazione oggetto del presente provvedimento, risulta già adottato con delibera di C.S. n°33 del 10/6/04, ed in merito allo stesso risulta acquisito, con nota n° 28919 del 11/12/2002, il parere favorevole con prescrizioni da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia nonché il parere favorevole n° 22/2004 del C.U.R. espresso nella seduta del 16/12/2004 .

In particolare il piano di lottizzazione di che trattasi, che interessa aree aventi destinazione urbanistica quale “zona TA/2 per attività turistico-alberghiera” - “zona F di interesse collettivo” e “zona rurale E”, ricade su aree individuate in catasto al foglio nr.13/A, particelle nn. 26,35,37(parte),38 (parte),39 (parte),250,356,697,698,699,700,5000 nonché al foglio di mappa nr. 10/Dptc.nr 33,476,533.

Il progetto presentato si articola secondo i seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie Territoriale	mq. 39913
- Volumetria di progetto	mc. 9965,16
- Superficie coperta	mq. 2398,52
- Superficie delle attività turistico-alberghiere	mq 2799,88
- Urbanizzazioni secondarie	mq 2286
- Superficie a parcheggio pubblico	mq. 1.500
- Superficie a parcheggio privato	mq. 1.648

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto qui di seguito si riporta:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «B» di valore rilevante (art.2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione «B» individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore rilevante laddove, sussistano condizioni di con presenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”

Stante la classificazione «B» le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Polignano a Mare con la richiesta di parere paesaggistico inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T.IP.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante «B» prevedono la «conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. (art.2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T.tP.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «B» quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (defnenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale; si prescrive altresì che va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo

e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale”

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazione e colturale” le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suo/o, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “per tuffi gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03 va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti, la collocazione di discariche depositi di rifiuti, la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee pensili ecc. va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.»
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tuffi gli ambiti territoriali (art.2.01) i modo per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti; si prescrive altresì che «negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale (A dell’art 2.01) e di valore rilevante(B), in attuazione degli indirizzi di tutela per tuffi gli ambiti territoriali distinti di cui all’art.3.04, va evitata ogni alterazione della

integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto”

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione scritto-grafica trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento.

L’area d’intervento, in sintesi, non sembra interessata direttamente dalla presenza di significativi elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico (versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc.)

Si evidenzia comunque che l’area interessata dall’intervento risulta ricadere all’interno dell’area annessa all’area litoranea come definita dall’art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico.

Si evidenzia comunque che, a ridosso dell’area oggetto d’intervento, risulta posizionata un’emergenza del sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa individuata dalle carte tematiche del P.U.T.T./P. con la denominazione “Masseria La Compra” soggetta a vincolo architettonico. La predetta emergenza ricade all’interno di un’area sottoposta a vincolo d’interesse storico-artistico ai sensi della L.1089/39 giusto decreto del

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 17/9/1998.

Per quanto attiene al regime giuridico delle aree direttamente interessate dall'intervento in progetto, la documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento interviene su aree sottoposte, oltre che a tutela diretta da parte del P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), anche a vincolo ex L.1497/39 e decreto Galasso.

Dalla documentazione fotografica trasmessa si evince che l'ambito esteso di riferimento, pur presentando al suo interno peculiarità paesaggistiche individuate e sottoposte a specifica tutela dal P.U.T.T./P., risulta comunque già caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ed infrastrutturazione ovvero si presenta alquanto antropizzato ed urbanizzato.

Con riferimento invece, alla specifica area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art.3.04 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione scritto-grafica presentata evidenzia che l'area direttamente interessata dall'intervento in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico - vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e/o salvaguardare ovvero di A.T.D come identificati e definiti dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.; pertanto l'intervento in progetto, dal punto di vista localizzativo, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo dell'area interessata dalle opere in progetto che non andrà a modificare e/o ad interessare direttamente l'area di pertinenza di alcun elemento strutturante (A.T.D.)

Con riferimento invece alla presenza di A.T.D. "estemi" all'area direttamente interessata dall'intervento di trasformazione paesaggistica, dalla documentazione presentata si rileva che alcune volumetrie previste in progetto risultano posizionate entro l'area annessa all'emergenza architettonica "Massetta La Compra", dove si applicano gli indirizzi e

direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, nonché entro l'area annessa all'emergenza geomorfologica denominata "area litoranea" dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell'art. 2.02, le direttive di tutela di cui al punto 2.2 dell'art.3.05, le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.07.4 delle N.T.A del P.U.T.T./P..

Ciò stante pur reputando ammissibile dal punto di vista localizzativo, la modificazione paesaggistica dell'area direttamente interessata dall'intervento in progetto, (attesa l'assenza sulla stessa di A.T.D.), si evidenzia in particolare che la soluzione progettuale, così come proposta nella sua articolazione plano-volumetrica, configura comunque una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P

Alla luce di quanto evidenziato; si ritiene pertanto necessario che l'intervento in parola sia modificato nella sua configurazione planovolumetrica ovvero articolato in maniera tale da non interferire, sia con gli Indirizzi che con le Direttive di Tutela previsti per l'Ambito Territoriale Esteso interessato e soprattutto con le Prescrizioni di Base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'Ambito Territoriale Esteso interessato dalle opere.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole subordinatamente al recepimento, da parte della soluzione progettuale presentata, delle necessarie prescrizioni qui di seguito riportate e fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

La soluzione progettuale presentata dovrà in sintesi necessariamente recepire le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto paesaggistico finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

Con riferimento alla tutela degli Ambiti Territoriali Distinti "Area Litoranea" e "Masseria La Compra" si prescrive rispettivamente quanto segue:

- la superficie territoriale del complesso corrisponda ad una sezione ortogonale al litorale e comprenda l'intera profondità dell'area "Uanessa" all'area litoranea;
- le parti edificate di previsione siano disposte in modo tale da consentire, per almeno 1/3 del fronte a mare, continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti;
- le parti edificate abbiano un'altezza inferiore a mt. 7,00;
- le superfici libere da edificazione siano superiori al 75% dell'area di pertinenza e siano sistemate con piantumazioni autoctone
- il posizionamento delle volumetrie di progetto avvenga ad una distanza maggiore di mt.100 dal corpo di fabbrica della masseria " La Compra" previa traslazione dei corpi di fabbrica previsti in progetto posizionati sul versante nord-ovest;

- Le eventuali alberature di pregio presenti sull'area oggetto d'intervento siano preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto nella stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico – vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.

In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conser-

vare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, (nella sistemazione delle aree a verde), i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari e/o pedonali dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; i materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non completamente riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica. Gli spazi destinati a verde attrezzato ricadenti all'interno dell'area annessa all'area litoranea dovranno prevedere, per i percorsi pedonali e per gli spazi di sosta per i mezzi di trasporto, l'utilizzo di materiali non comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante).

Le aree di parcheggio dovranno essere dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto paesaggistico di riferimento ovvero accorpate in più nuclei di limitata superficie diffusi all'interno dell'area oggetto d'intervento. Le predette aree a parcheggio dovranno altresì essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; quanto sopra anche al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, dai punti panoramici posizionati sull'attigua viabilità pubblica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Viene fatta salva, dal presente parere paesaggistico, l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sani-

taria e/o di tutela ambientale, nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alle ditte MA.BAR s.r.l. e Monsignore s.r.l. per il Piano di Lottizzazione della Maglia n° 12 del 1° P.P.A ricadente nel territorio del Comune di Polignano a Mare, il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta

gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1165

Isole Tremiti (Fg) LL.RR. n. 56/80 e n. 20/01. Nomina Commissario ad acta per Adozione Variante Generale al PRG di adeguamento al PUTT/P. Delib. G.R. n. 686 del 10/05/04 e n. 1590 del 28/10/04 – Proroga termini.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.) Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue l'Assessore Losappi;

“Il Comune di Isole Tremiti (FG), con delibera di CC. n. 29 del 10/04/2003 avente ad oggetto: “Adozione della Variante Generale al P.R.G con relative norme tecniche di attuazione e regolamento edilizio- Determinazioni”, in relazione all'obbligo di astensione dei consiglieri comunali dalla partecipazione alla discussione ed alla votazione della proposta di deliberazione per l'adozione dello studio di variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000, atteso che la maggioranza dei consiglieri stessi deve astenersi dalla votazione, esistendo una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi personali o di parenti o di affini fino al quarto grado, ha autorizzato il Sindaco a richiedere al Presidente della Regione Puglia la nomina del Commissario ad acta per l'adozione dello studio di variante al P.R.G., finalizzata all'adeguamento al Piano Urba-

nistico Territoriale Tematico del Paesaggio (approvato con delibera di GR. n.1748 del 15/12/2000).

Con successiva delibera di G.M. n.74 del 01/10/2003, avente ad oggetto "P.R.G. - Indicazioni - Atto di indirizzo, sono state approvate una serie di "indicazioni al Piano Regolatore Generale per l'adeguamento al PUTT/P."

Con nota prot. 5452 dell'8/11/2003 è stata ribadita la richiesta di nomina del Commissario ad acta, "in considerazione della presenza di interessi specifici presenti in tutti i componenti del consesso consiliare, sia dell'Amministrazione precedente che della nuova, insediata in seguito alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio c.a."

Con ulteriore nota prot.5847 del 06/12/2003, a firma del Sindaco, è stata sollecitata la nomina in argomento.

Con delibera n.686 del 10.05.2004 la Giunta Regionale, nel prendere atto di quanto richiesto e comunicato dal Comune delle Isole Tremiti, ha nominato Commissario "ad acta" il funzionario del Settore Urbanistico Regionale geom. Nicola LOSCHIAVO per l'adozione della Variante Generale del P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T./P. del Comune delle Isole Tremiti.

Con la citata D.G.R. n.686/2004 veniva assegnato al Commissario ad "acta" per espletare le proprie funzioni, il termine di 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detto provvedimento è stato notificato al Commissario "ad acta" in data 18.05.2004, giusta nota del Dirigente del Settore Urbanistico Regionale n.5200 di pari data, e pertanto il termine di 120 giorni entro cui adempiere all'incarico ricevuto rimaneva fissato al 15 settembre 2004.

In ossequio all'incarico ricevuto il Commissario "ad acta" ha effettuato i seguenti adempimenti:

- con nota prot.5971 dell'8.6.2004 ha richiesto, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune delle Isole Tremiti, la documentazione tecnico - amministrativa relativa alla Variante Generale al P.R.G. in questione, ed in particolare copia conforme della sottoelencata documentazione:
 1. delibera consiliare datata 10/4/2003 con la quale sono stati adottati gli atti relativi al riporto sul P.R.G. dei "territori costruiti";
 2. delibera consiliare n.32 del 26/10/2002;

3. piano triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di C.C. n.14 del 5.4.2003 (con particolare riferimento allo studio di fattibilità di cui alla delibera CIPE n.70/1998), di cui con la delibera di C.C. n.29 del 10.4.2003 si richiede ai progettisti il recepimento nelle tavole della variante.

Con la medesima nota veniva fissato per il giorno 19 giugno 2004 alle ore 11,00 uno specifico incontro presso la sede municipale delle Isole Tremiti.

- con nota prot. n.2931 dell'11.06.2004 il Responsabile dell'Urbanistica ed E.R.P. del Comune ha trasmesso la documentazione richiesta;
- in data 19.06.2004, giusto verbale in atti, il Commissario ad "acta" evidenziava, nella sede comunale, al Sindaco, al progettista della Variante ed al Responsabile dell'U.T.C. intervenuti alla riunione, la necessità che gli atti fossero corredati, per una maggiore esplicitazione delle proposte contenute nella variante di adeguamento al PUTT/P. dei seguenti approfondimenti:
 - A) Riporto sulle tavole del P.R.G. vigente degli ambiti territoriali estesi e distinti con conseguente analisi delle problematiche indotte nell'attuazione del P.R.G.;
 - B) riporto sulle tavole del P.R.G. vigente dei territori costruiti;
 - C) trasposizione e ridefinizione degli ambiti territoriali estesi e distinti da effettuarsi sulla base delle tavole di analisi in atti.

Quanto innanzi dato che gli stessi atti ed elaborati predisposti dai progettisti necessitavano degli adeguamenti necessari per renderli conformi alle disposizioni di cui agli artt. 1.03, 5.05, 5.06 e 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P.

Con nota datata 27 settembre 2004 il Commissario "ad acta", stante gli adempimenti posti in essere in ordine all'incarico conferito, ha richiesto la proroga di 120 giorni al termine del 15 settembre 2004 fissato dalla D.G.R. n.686/2004, al fine di consentire al Commissario stesso di espletare le procedure prescritte dalla vigente legislazione Regionale per l'adozione della Variante Generale al P.R.G. di adeguamento al PUTT/P.

La Giunta Regionale con delibera n.1590 in data 28.10.2004, accogliendo l'istanza prodotta ha concesso al Commissario "ad acta" una proroga di centottanta giorni, a far data dal 15 settembre 2004, per portare a compimento l'incarico conferito con delibera di G.R. n.686 del 10.05.2004 per l'adozione della Variante al P.R.G. di adeguamento al PUTT/P.

Con successiva nota datata 22 luglio 2005 il Commissario "ad acta", ha comunicato quanto segue:

- di aver adottato con delibera commissariale n.1 dell'11/02/2005 la predetta Variante al P.R.G.;
- che i relativi atti ed elaborati grafici sono stati pubblicati in ossequio alle disposizioni e/o termini fissati dall'art.16 della l.r. n.56/80 e dalle N.T.A. del PUTT/Paesaggio approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15.12.2000;
- che in data 12.05.2005, essendo da tempo scaduti i termini di cui sopra, senza che da parte comunale fossero stati comunicati gli esiti delle predette pubblicazioni, con nota prot. n.3600/2°, trasmessa anche per conoscenza al Presidente della G.R. ed all'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, ha chiesto al Sindaco delle Isole Tremiti, al fine di portare a compimento l'incarico ricevuto, di conoscere se e quante osservazioni e/o opposizioni fossero state eventualmente prodotte avverso la Variante al P.R.G. adottata. Con la predetta nota n.3600/05 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, in caso di presentazione di osservazioni e/o opposizioni, è stato invitato a compilare in ogni loro parte gli schemi allegati alla stessa nota contraddistinti con le lett. "A" e "B";
- che in data 13.05.2005 con nota n.3191, acquisita al prot. del Settore Urbanistico Regionale n.3669 del 16.05.2005, il Responsabile comunale dell'Urbanistica ha inoltrato l'elenco delle osservazioni presentate avverso la variante in parola con invito a voler procedere all'esame congiunto delle predette osservazioni.

Alla luce di quanto innanzi, il Commissario "ad acta", con la citata nota del 22.07.2005 ha richiesto:

- un'ulteriore proroga dei termini assegnati al fine di adottare tutti gli atti connessi alle procedure fissate in merito dall'art.16 della l.r. n.56/80 ivi compreso gli adempimenti comunali conseguenti alle eventuali prescrizioni e/o modifiche da intro-

dursi da parte della Giunta Regionale negli atti ed elaborati della Variante al P.R.G. di cui trattasi in sede di esame;

- in subordine, una proroga di giorni 60 (sessanta) in aggiunta al periodo, dal 15.03.2005 alla data odierna, intercorso infruttuosamente, per adottare motivato provvedimento di controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la Variante al P.R.G. per l'adeguamento al PUTT/p. adottata con delibera n.1 dell'11.02.2005.

Stante la necessità di assicurare al Commissario "ad acta" geom. Nicola LOSCHIAVO, funzionario del Settore Urbanistico Regionale, la utilizzazione di termini congrui per il compimento dell'incarico conferito, si propone alla Giunta di concedere allo stesso Commissario una proroga ai termini assegnati con Delibera di G.R. n.686 del 10.05.2004 così come prorogati con delibera di G.R. n.1590 del 28.10.2004 al fine di consentire allo stesso l'adozione di tutti gli atti connessi alle procedure fissate in merito dall'art.16 della l.r. n.56/80, ivi compresi gli adempimenti comunali conseguenti alle eventuali prescrizioni e/o modifiche che la Giunta Regionale potrà introdurre negli atti ed elaborati della Variante al P.R.G. di cui trattasi in sede di esame regionale. ""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 PUNTO G).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULIA REGIONE".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile dell'U.O., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P., nelle premesse riportata.
- DI PROROGARE, di conseguenza, al Commissario "ad acta" geom. Nicola LOSCHIAVO, funzionario del Settore Urbanistico Regionale, a far data dal 15 marzo 2005, l'incarico conferito con Delibera di G.R. n.686 del 10.05.2004 così come prorogato con delibera di G.R. n.1590 del 28.10.2004 al fine di consentire allo stesso l'adozione di tutti gli atti connessi alle procedure fissate in merito dall'art.16 della l.r. n.56/80, ivi compresi gli adempimenti comunali conseguenti alle eventuali prescrizioni e/o modifiche che la Giunta Regionale potrà introdurre negli atti ed elaborati della Variante al P.R.G. di adeguamento al PUTT/P. in sede di esame regionale;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Isole Tremiti, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1166

Sanarica (Le) – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Controllo di compatibilità – art. 11 commi 7 e 8 L.R. 20/07/2001, n. 20.

Assente l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio e da Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Con nota n. 1893 del 16/03/2005, in arrivo presso la Regione in data 21/03/2005, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 2215 del 24/03/2005, il Comune di Sanarica ha trasmesso il P.U.G. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da parte della Giunta Regionale, ai sensi del punto 7 art. 11 della L.R. 20/01 - “Norme generali di governo ed uso del territorio”.

Il punto 7 art.11 della citata L.R.20/01 così dispone:

“Il P.U.G. così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G. e con il PTCP, ove approvati. Qualora il D.R.A.G. e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n.56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 267/2000.”

Nel caso di specie, non essendo stato ancora approvato il Documento Regionale di Assetto Generale (D.R.A.G.) previsto dall'art.4 della L.R. 20/01 e, conseguentemente, non essendo dotata l'Amministrazione Provinciale di Lecce del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), per il P.U.G. del Comune di Sanarica il controllo di compatibilità va effettuato rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con deliberazione di

G.R.n.1748/2000, ai sensi dell'art.6 della L.R. 56/80, che rappresenta ad oggi l'unico strumento di pianificazione territoriale esistente.

Premesso quanto innanzi, gli atti ed elaborati scritto-grafici trasmessi con la citata nota comunale n.1893 del 16/03/2005 sono di seguito riportati:

ATTI AMMINISTRATIVI

- Delibera di C.C. n. 11 del 08/05/2003 di "Adozione Documento Programmatico Preliminare per la formazione del P.U.G.
- Deliberazione di C.C. n. 42 del 22/12/2004 di "Adozione Piano Urbanistico Generale"
- Deliberazione di C.C.n. 5 del 15/03/2004 di "Esame osservazioni e adeguamento del Piano"

ELABORATI SCRITTO-GRAFICI DEL P.U.G.

- Tav. 1 Inquadramento territoriale Scala 1:250.000
- Tav. 2 Inquadramento Intercomunale territoriale Scala 1:50.000
- Tav. 3 Inquadramento Locale territoriale Scala 1:25.000
- Tav. 4.1 Stato dei luoghi - Territorio comunale Scala 1:5.000
- Tav. 4.2 Stato dei luoghi - Territorio comunale Scala 1:5.000
- Tav. 4.3 Stato dei luoghi - Centro abitato Scala 1:2.000
- Tav. 5 Monumenti e beni ambientali Scala 1:10.000
- Tav. 6.1 Opere di Urbanizzazione Primaria Scala 1:5.000
- Tav. 6.2 Opere di Urbanizzazione Primaria Scala 1:5.000
- Tav. 6.3 Opere di Urbanizzazione Secondaria Scala 1:5.000
- Tav. 7.1 Planimetria Generale - Territorio comunale Scala 1:5.000
- Tav. 7.1 Planimetria Generale - Territorio comunale (modificata a seguito di osservazioni) Scala 1:5.000
- Tav. 7.2 Planimetria Generale - Territorio comunale Scala 1:5.000
- Tav. 8 Planimetria Stralcio - Centro abitato Scala 1:2.000
- Tav. 9 Planimetria Stralcio - Viabilità urbana Scala 1:2.000

- Tav. 10 Prescrizioni di dettaglio Zona B Scala 1:2.000
- Allegato A Relazione illustrativa Generale
- Allegato B Regolamento edilizio Comunale
- Allegato C Norme Tecniche d'Attuazione
- Allegato D Prescrizioni di dettaglio per le Zone B

OBIETTIVI e CRITERI DI IMPOSTAZIONE DEL P.U.G.

Nel Documento Programmatico Preliminare sono espressamente precisati i criteri informativi del P.U.G. che di seguito, per estratti, si riportano:

- "A) Stabilizzazione sul territorio della popolazione, per la quale si rileva un tendenziale saldo migratorio positivo, mediante miglioramento delle condizioni generali di vita e delle infrastrutture, con adeguate previsioni di sviluppo edilizio ed urbanistico.
- B) Equilibrio tra localizzazione delle attività produttive e gli insediamenti residenziali.
- C) Equilibrio tra la localizzazione delle attività produttive e gli insediamenti residenziali."

In particolare:

"1) Previsioni generali

Le previsioni per la pianificazione del territorio a livello comunale dovranno essere rapportate ad un periodo di 15 anni e, perciò, all'anno 2017.

E' intendimento della dell'Amm/ne Comunale passare dalla gestione della attuale pianificazione a quella futura con continuità, rispettando in linea generale le direttive impartite dal vigente Programma di Fabbricazione.

.....

2) Insediamenti residenziali

Dal 1979 a tutt'oggi la popolazione effettivamente residente nel Comune di Sanarica, risultante dall'analisi dei dati assunti presso gli Uffici dell'anagrafe-stato civile sul movimento demografico e migratorio, è cresciuta del 12,93% in valore assoluto, con tasso medio annuo dello 0,56% mediamente pari a circa 8 unità annuali.

In conseguenza, le previsioni del P.U.G. sullo sviluppo residenziale dovranno essere rapportate e tali da soddisfare i fabbisogni di una popolazione presunta pari a circa 1.840 abitanti.

.....

In linea generale, si cercherà di confermare le Zone omogenee di tipo B (completamento edilizio) e di tipo C (espansione edilizia) già come tali classificate nel vigente P.F. e non ancora utilizzate; le zone parzialmente edificate con tessuto urbano non ancora definite, invece, saranno inserite nel P.U.G. previa perimetrazione e definizione di zone e/o di isolati urbanisticamente validi.

Nel reperimento di nuove aree di espansione eventualmente necessarie per soddisfare il fabbisogno all'anno 2017, dovrà darsi priorità a quelle che trovansi in presenza di urbanizzazione primaria e di servizi (viabilità, reti idrica, fognante, ecc.) per un ovvio principio di economicità nella fase di attuazione.

Considerata la morfologia del territorio e dell'abitato, si ritiene di poter individuare una direttiva più idonea per l'espansione sul versante sud dell'abitato, fatto salvo l'ovvio eventuale inserimento di altri comparti sparsi sugli altri versanti dell'abitato conseguenti al nuovo ridisegno generale del tessuto urbano e della viabilità.

3) Insediamenti produttivi

Si intende confermare l'orientamento espresso già dall'Amm.ne Comunale con la individuazione di un'area intercomunale Sannarica-Giuggianello, a seguito di un protocollo d'intesa approvato dalle due amministrazioni comunali, con conseguente adozione di variante degli strumenti urbanistici vigenti in corso di approvazione da parte della Regione e del relativo Piano Particolareggiato.

L'idoneità di tale scelta è confermata anche dalla reale possibilità di successivi ampliamenti, viste le numerose richieste di assegnazioni di lotti già avanzate da ditte e imprese interessate.

4) Zone agricole

In attuazione anche delle direttive impartite a suo tempo con la deliberazione di Giunta Regionale n.6320/1989, le zone agricole potranno essere disaggregate per zone omogenee produttive e, quindi, diversamente normate sulla base dei processi di sviluppo in atto e/o in evoluzione e delle diverse vocazioni produttive ed ambientali del territorio interessato.

Cura particolare dovrà porsi nell'approntamento della normativa sulle attività più espressive presenti sul territorio e che maggiormente sono suscettibili di sviluppi ed occupazione di mano d'opera, quali la floricoltura e la zootecnia.

5) Opere e/o aree di particolare pregio

Dovranno essere individuati tutti i manufatti e/o le aree aventi particolare pregio storico-artistico-architettonico- ambientale, ecc. presenti sia nell'abitato che sul resto del territorio da sottoporre, ove già non lo siano, a vincoli e/o, comunque, a specifiche norme di salvaguardia. In tale sede dovranno essere tenute presenti le norme e le direttive contenute nel P.U.T.T./p Piano Urbanistico Tematico Territoriale per il Paesaggio approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1748 del 15/12/2000.

6) Viabilità- Infrastrutture - Servizi

Pur non essendo l'abitato di Sanarica attraversato da correnti di traffico intense, si ritiene necessario prevedere una viabilità periferica la quale, senza assumere l'aspetto della grande arteria intercomunale, possa agevolare il traffico intercomunale secondo le direttrici Botrugno-Giuggianello, Giuggianello-Muro Leccese ed offrire valide alternative principalmente all'attuale traffico sulla centrale via Roma.

In tale contesto andrà opportunamente esaminato e studiato anche il problema dei parcheggi pubblici, piuttosto carenti oggi nell'ambito del centro abitato.

7) Standards urbanistici

Nella determinazione e scelta delle aree per attrezzature pubbliche e collettive di cui al D.M. 2 aprile 1968, si dovrà analizzare quanto esistente e/o acquisito a tale scopo dal Comune in attuazione del vigente strumento urbanistico generale e/o di strumenti esecutivi sia per equilibrare le carenze nell'ambito delle zone omogenee di tipo B, sia per far fronte alle future esigenze della popolazione insediata ed insediabile.

Data, poi, la limitata estensione dell'abitato ed i conseguenti brevi raggi di influenza, l'Amm.ne Comunale ritiene che la individuazione delle aree da acquisire agli scopi di cui sopra possa prescindere dall'ambito della zona omogenea nella quale esse andranno a ricadere.”

Dall'esame degli elaborati scritto-grafici del P.U.G., per gli aspetti urbanistico-territoriali si rileva quanto segue.

SETTORE RESIDENZIALE

Il P.U.G. calcola il fabbisogno di detto settore mediante una serie di tabelle e grafici di seguito sinteticamente riportati:

demografia (elaborazione dati ISTAT e dati comunali)

popolazione: presente al 2002 = 1.682

prevista al 2017 = 1.835

famiglie: residenti al 2002 = 630

previste al 2017 = 653

composizione media famiglie al 2002 = 2,67
al 2017 = 2,80

settore residenziale (elaborazione dati ISTAT e dati comunali)

dotazione necessaria di stanze al 2017 - n.1.835st x 0,70 occ/st = 2.615stanze

abitazioni esistenti al 2002 n. 647 pari a n. 2.949 stanze

abitazioni idonee al 2002 n. 446 pari a n. 1.698 stanze

fabbisogno di edilizia residenziale = n. 282 abitazioni pari a n. 1284 stanze

(con abit. per terziarizzazione e secondarizzazione)
previsione volumetrica di Piano 1.284 st x 175 mc/st = 224.700 mc

SETTORE PRODUTTIVO

L'Amministrazione comunale di Sanarica d'intesa con quella di Giuggianello ha intrapreso l'iter amministrativo per la formazione di un'area PIP da localizzarsi in corrispondenza del confine tra i due territori comunali lungo la statale n.497, dimensionato in base alle richieste degli operatori di settore.

Il P.U.G. recepisce in toto detta area PIP di circa 119.800 mq relativamente alla parte che interessa il territorio del Comune di Sanarica.

AREE PER STANDARD

Nella Relazione Illustrativa Generale è indicato il quadro delle dotazioni di strutture di attrezzature di interesse generale e di urbanizzazioni secondarie così suddivise:

	fabbisogno al 2017 per 1835 ab.	esistenti e di progetto
Aree per istruzione	8.258,00	9.980,00
Aree per attrezzature comuni	3.670,00	20.900,00
Aree per verde attrezzato	16.515,00	42.700,00
Aree per parcheggio	4.587,00	6.520,00

ZONIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee meglio definite e articolate più aderenti alle situazioni esistenti, di seguito riportate:

- Zona "A" - Aree storiche
- Zona "B1" - Aree edificate - Completamento edilizio
- Zona "B21" - Aree edificate - Completamento edilizio
- Zona "B22" - Aree edificate - Completamento edilizio
- Zona "B23" - Aree in corso di edificazione - Completamento edilizio
- Zona "B3" - Aree in corso di edificazione - Completamento edilizio
- Zona "B4" - Aree edificate - Zona mista
- Zona "C1" - Area di espansione urbana a destinazione residenziale
- Zona "C2" - Area di espansione urbana a destinazione commerciale e terziaria
- Zona "D1" - Aree per insediamenti produttivi esistenti
- Zona "D2" - Aree per nuovi insediamenti produttivi
- Zona "E1" - Verde agricolo speciale
- Zona "E2" - Verde agricolo
- Zona "E3" - Verde boschivo
- Zona "G1" - Spazi ed attrezzature private
- Zona "G2" - Area per attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico
- AREE DI RISPETTO
- AREE VINCOLATE
- ZONE AGRICOLE

Posto quanto sopra sinteticamente evidenziato, al fine della verifica della coerenza con la nuova disciplina urbanistica di cui alla L.R. n.20/2001, gli elaborati scritto grafici sono stati esaminati in relazione a quanto in appresso riportato:

A) COMPATIBILITA' CON I CONTENUTI ex art. 9 della L.R. 20/01

Preliminarmente si rileva che il P.U.G. di Galatina risulta impostato, così come prescrive l'art. 9 della L.R.20/01, secondo previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

Entrando nel merito specifico delle problematiche di carattere generale si rileva quanto segue:

1) Gli elaborati scritto-grafici trasmessi non riportano compiutamente le risorse territoriali presenti sul territorio comunale e non contengono una adeguata analisi delle trasformazioni conseguenti in relazione alla loro ipotizzata utilizzazione; né risultano conseguentemente identificati e/o valutati i potenziali impatti che lo strumento di pianificazione urbanistica generale (P.U.G.) andrà a porre in essere sulla struttura ambientale di riferimento.

In sintesi gli elaborati scritto-grafici trasmessi non consentono una adeguata verifica di congruenza delle motivazioni che sottendono le scelte progettuali operate dal P.U.G., e tanto anche in considerazione di quanto disposto dall'art.23 della L.R. n°11/2001.

2) In ordine alla tematica "risorsa suolo":

Entrando nel merito dei contenuti del P.U.G. presentato, con particolare riferimento alle risorse territoriali interessate, non si rileva negli elaborati scritto-grafici alcuna valutazione qualitativa e/o quantitativa del previsto utilizzo della "risorsa suolo" con specifico riferimento alle aree già impegnate ed al nuovo impegno di aree nel settore residenziale, produttivo, infrastrutturale.

3) In ordine alla tematica "difesa del suolo":

Per quanto attiene alla tematica relativa alla "difesa del suolo" non si rileva negli elaborati scritto-grafici trasmessi la individuazione di aree critiche per geomorfologia accompagnata da specifiche misure di tutela; ancora non risultano indicate altre eventuali situazioni e/o attività a rischio.

Va comunque evidenziato che la verifica qualitativa della "utilizzazione suolo", sia urbano che extraurbano, va effettuata in relazione alla intervenuta pianificazione dell'Autorità di Bacino (ex L. n.183/89), atteso, peraltro, che il territorio comunale di Sanarica è interessato da aree ad alta pericolosità idraulica e a rischio inondazione individuate dal PAI. In particolare sono interessate zone di completamento edilizio di tipo B e nuove zone di espansione C1.

In ogni caso si rappresenta che il P.U.G. di cui trattasi risulta adottato in mancanza di "Relazione geologica".

4) In ordine al dimensionamento dei settori residenziale, produttivo e dei servizi, oggetto di proposte localizzative, si rileva quanto segue:

a) SETTORE RESIDENZIALE

A tale proposito si evidenzia in primo luogo che gli elaborati scritto-grafici fanno esplicito riferimento ad indicazioni derivanti dalla disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 56/80 ed in particolare ai "criteri" rivenienti dalla delibera di G.R. n. 6320/90, così come peraltro sottolineato nella Relazione Tecnica Generale, e dai quali deriva la individuazione di un fabbisogno residenziale al 2017 pari a n.2.615 vani a fronte di n.1.835 abitanti.

Nel merito e da rilevare la eccessiva quantificazione dei vani e/o abitazioni ritenuti non più idonei e/o concorrenti alla definizione del patrimonio edilizio urbano, e tanto in evidente contraddizione

con gli obiettivi enunciati in relazione al recupero e/o la riqualificazione del centro abitato esistente.

Altresì, è da rilevare la eccessiva quantificazione dei vani e/o abitazioni per terziarizzazione e secondarizzazione.

Si segnala inoltre la eccessiva quantificazione volumetrica del parametro attribuito al vano pari a mc 175 invece di mc 100 (DM 1444/68), con motivazioni che risultano non esaurienti e/o non pertinenti.

b) SETTORE PRODUTTIVO

Per quanto attiene alle aree produttive, si evidenzia che con delibera di G.R. 931 del 22/06/2004 è stata approvata la Variante al P.F. per il PIP, localizzato in corrispondenza del confine con il territorio di Giuggianello.

c) **SERVIZI E STANDARD PUBBLICI (D.M. 2.4.68 n.1444)**

Si rileva la necessità di distinguere specificatamente le aree utilizzate e/o da utilizzare per la ubicazione di attrezzature a servizio degli insediamenti residenziali da quelle indicate per attrezzature di interesse generale -zoneF- (rispettivamente artt. 3 e 4 del D.M.2.4.68 n.1444).

d) **PEREQUAZIONE URBANISTICA**

In ordine alla problematica della indifferenza della proprietà rispetto alla diversa destinazione d'uso del suolo e alla indifferenza del valore economico delle stesse aree il P.U.G. non evidenzia in tal senso alcuna scelta.

B) COMPATIBILITA' CON IL P.U.T.T./P

Con particolare riferimento alle "risorse paesaggistiche" presenti nel territorio oggetto del P.U.G. di cui trattasi, gli elaborati scritto-grafici trasmessi non riportano su cartografia in scala adeguata tali risorse, e non evidenziano una esaustiva verifica di compatibilità delle scelte progettuali operate con le disposizioni di tutela introdotte dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

In particolare non si rilevano elaborati scritto-grafici in scala adeguata riportanti la individuazione di dettaglio degli "A.T.D." (graficizzazione e/o definizione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse degli A.T.D.) né è presente nelle N.T.A. la regolamentazione di riferimento.

Si rappresenta che l'esatta individuazione dell'area di pertinenza e dell'area annessa degli A.T.D., così come definite nel Titolo III ed individuati nelle tavole tematiche del PUTT/P nonché negli elenchi allegati alle N.T.A. del PUTT/P, risulta, in fase di redazione del P.U.G., un adempimento necessario ai fini della tutela e valorizzazione paesaggistica delle predette peculiarità nonché delle stesse ulteriori emergenze paesistico-ambientali enunciate dal P.U.G. ad integrazione di quelle già individuate dal P.U.T.T./P. ma non individuate.

Dagli elaborati trasmessi non risulta in sintesi effettuata, in funzione delle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala aggiornata, né l'esatta individuazione dell'area di pertinenza né dell'area annessa al "bene" né alcuna correlazione e/o attualizzazione, all'interno delle N.T.A. del P.U.G. di che trattasi, della normativa di

tutela paesaggistica-territoriale (PUTT/P) con specifico riferimento soprattutto alle prescrizioni di base relative a tutti gli A.T.D. come definiti nel Titolo III delle N.T.A. del PUTT/P.

Per quanto riguarda le aree extraurbane, manca l'obiettivo di pervenire ad un ridefinizione del "paesaggio agrario" anche mediante il recupero delle preesistenti emergenze architettoniche ("masserie") sia nelle N.T.A. che negli elaborati grafici non si rileva la individuazione di alcuna particolare disciplina degli interventi.

Tutto ciò premesso e alla luce di quanto in precedenza evidenziato, fermo restando la necessità di integrare i contenuti del P.U.G. con quanto in precedenza specificato, stante tra l'altro la carenza dei pareri dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce, dell'Ufficio del Genio Civile di Lecce, della Soprintendenza BB. AA. PP., in relazione alla vincolistica insistente sul territorio comunale, in ordine ai contenuti della proposta di P.U.G. del Comune di Sanarica rispetto alle disposizioni di cui alla L.R. 20/01 e agli obiettivi di tutela paesistico-ambientale del PUTT/P, si ritiene di non poter attestare la compatibilità del P.U.G. stesso ai sensi dell'art.9 della L.R.20/01.

Conseguentemente atteso l'esito negativo della verifica operata ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art.11 della L.R. 20/01 si propone alla Giunta il rinvio del P.U.G. di cui trattasi al Comune di Sanarica per i necessari adempimenti ed adeguamenti che dovranno riguardare le carenze innanzi rilevate.

Resta nella facoltà del Comune di Sanarica l'attivazione delle procedure di cui al comma 9° dell'art.11 della L.R. 20/01, ai fini del conseguimento del controllo con esito positivo del P.U.G. alle disposizioni della stessa L.R.20/01".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico

degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivale-
larsi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istrut-
torie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione
del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Responsabile del proce-
dimento, del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di
Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;

DELIBERA

Di ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 - commi 7
e 8 - della L.R. 20/01, per le motivazioni esplicitate
nella relazione sopra riportata, la non compatibilità
del P.U.G. del Comune di Sanarica alle disposizioni
degli artt.7 e 9 della L.R.20/01, nonché al Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio
approvato con deliberazione G.R. n.1748 del
15/12/2000;

Di RINVIARE il P.U.G. di cui trattasi al Comune
di Sanarica (LE) per i necessari adempimenti ed
adeguamenti così come in relazione rilevati;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del pre-
sente provvedimento sul B.U.R..

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

